

**LA RIFORMA DEL
SISTEMA DI
TASSAZIONE DEI
REDDITI DI
CAPITALE E DEI
REDDITI DIVERSI**

Camozzi & Bonisconi
Studio Legale e Tributario

***LA RIFORMA DEL SISTEMA DI TASSAZIONE DEI
REDDITI DI CAPITALE E DEI REDDITI DIVERSI***

MILANO, MARZO 2006

Indice

1. REDDITI DI CAPITALE E REGIMI DI TASSAZIONE	6
1.1. DEFINIZIONE	6
1.2. LE FATTISPECIE CHE COSTITUISCONO REDDITO DI CAPITALE.....	6
1.3. IMPUTAZIONE AL PERIODO D’IMPOSTA.....	8
1.4. BASE IMPONIBILE.....	8
1.5. REGIMI DI TASSAZIONE	9
1.6. REDDITI DI CAPITALE DI FONTE ESTERA	9
2. REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA E REGIMI DI TASSAZIONE	10
2.1. LE FATTISPECIE CHE COSTITUISCONO REDDITI DIVERSI.....	10
2.2. BASE IMPONIBILE E IMPUTAZIONE AL PERIODO DI IMPOSTA	11
2.2.1. REGOLE GENERALI.....	11
2.2.1. ACQUISTO PER SUCCESSIONE O DONAZIONE	12
2.2.2. SCOMPUTO DEI REDDITI DI CAPITALE COMPRESI NEL CORRISPETTIVO.....	12
2.3. REGIMI DI TASSAZIONE	13
2.3.1. REGOLE GENERALI.....	13
2.3.2. IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DIVERSI	14
2.4. SOGGETTI NON RESIDENTI.....	14
3. TASSAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE	15
3.1. AZIONI E TITOLI SIMILARI	15
3.1.1. DEFINIZIONE	15
3.1.1.1. <i>TITOLI ASSIMILATI ALLE PARTECIPAZIONI</i>	15
3.1.1.2. <i>PARTECIPAZIONI AGLI UTILI DI SOCIETÀ ED ENTI DI OGNI TIPO, NON RESIDENTI IN ITALIA (PARTECIPAZIONI “ESTERE”)</i>	17
3.1.2. BASE IMPONIBILE	18
3.1.3. REGIME IMPOSITIVO DEI REDDITI DI CAPITALE.....	20
3.1.3.1. <i>UTILI DI FONTE ITALIANA</i>	20
3.1.3.2. <i>UTILI DI FONTE ESTERA</i>	22
3.1.4. REDDITI DIVERSI.....	24
3.2. CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E COINTERESSANZA	28
3.2.1. CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE.....	29
3.2.2. CONTRATTI DI COINTERESSENZA.....	29
3.2.3. REDDITI DI FONTE ESTERA	30
3.3. OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI	31
3.3.1. DEFINIZIONE	31
3.3.2. TITOLI SIMILARI ALLE OBBLIGAZIONI.....	31
3.3.3. TITOLI ATIPICI.....	32
3.3.4. REDDITI DI CAPITALE	33
3.3.4.1. <i>BASE IMPONIBILE</i>	33
3.3.4.2. <i>REGIMI DI TASSAZIONE</i>	33
1. Obbligazioni emesse dai “grandi emittenti” (d.lgs. n. 239/96).....	34
2. Obbligazioni emesse all’estero.....	36
3. Obbligazioni soggette a ritenuta alla fonte	37
4. Penale del 20% per anticipato rimborso	38
3.3.5. <i>PLUSVALENZE</i>	38
3.4. TITOLI ATIPICI.....	39
3.4.1. REDDITI DI CAPITALE.....	40
3.4.2. PLUSVALENZE.....	40

3.4.3. REDDITI DI FONTE ESTERA	40
3.5. MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI.....	41
3.5.1. DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI	42
3.5.2 ALTRI INTERESSI	42
3.5.3. INTERESSI DI FONTE ESTERA	43
3.5.4. CONTI CORRENTI IN VALUTA ESTERA	43
3.6. PRONTI CONTRO TERMINE E RIPORTI	44
3.6.1. DEFINIZIONE	44
3.6.2. BASE IMPONIBILE E IMPUTAZIONE AL PERIODO D’IMPOSTA	45
3.6.3. REGIME FISCALE	46
3.6.4. REDDITI DI FONTE ESTERA	46
3.7. MUTUO DI TITOLI GARANTITO (SECURITIES LENDING)	47
3.7.1. DEFINIZIONE	47
3.7.2. REGIME FISCALE	47
3.8. RENDITE PERPETUE E PRESTAZIONI ANNUE PERPETUE.....	48
3.8.1. DEFINIZIONE	48
3.8.2. REGIME FISCALE	48
3.8.3. REDDITI DI FONTE ESTERA	48
3.9. PRESTAZIONI DI FIDEIUSSIONE O DI ALTRA GARANZIA	48
3.9.1. DEFINIZIONE	48
3.9.2. REGIME FISCALE	49
3.9.3. REDDITI DI FONTE ESTERA	49
3.10. ACCETTAZIONI BANCARIE.....	49
3.10.1. DEFINIZIONE	49
3.10.2. REGIME FISCALE	49
3.10.3. PLUSVALENZE.....	50
3.11. CAMBIALI FINANZIARIE	50
3.11.1. DEFINIZIONE	50
3.11.2. REGIME FISCALE	50
3.11.3. PLUSVALENZE.....	51
3.12. OICR E SICAV	51
3.12.1. DEFINIZIONE	51
3.12.2. REGIME FISCALE	51
3.12.3. BASE IMPONIBILE.....	52
3.12.4. <i>FONDI COMUNI D’INVESTIMENTO DI DIRITTO ITALIANO E “LUSSEMBURGHESE</i> <i>STORICI”</i>	53
3.12.4.1. Fondi mobiliari e Sicav	54
3.12.4.2. Fondi immobiliari	54
3.12.4.3. Plusvalenze e minusvalenze	54
3.12.5. <i>FONDI MOBILIARI E SICAV DI DIRITTO ESTERO</i>	55
3.12.5.1. Fondi comuni e SICAV UE collocati in Italia.....	56
3.12.5.2. Fondi comuni UE non collocati in Italia	57
3.12.5.3. Fondi e Sicav non armonizzati UE.....	57
3.12.6. <i>FONDI IMMOBILIARI DI DIRITTO ESTERO</i>	58
3.13. ASSICURAZIONI SULLA VITA E CONTRATTI DI CAPITALIZZAZIONE.....	58
3.13.1. DEFINIZIONE	58
3.13.2. REGIME FISCALE	59
3.13.3. BASE IMPONIBILE.....	60
3.13.4. REDDITI DI FONTE ESTERA	60
3.13.5. PLUSVALENZE.....	61
3.14. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	61
3.14.1. DEFINIZIONE	61

3.14.2. BASE IMPONIBILE.....	62
3.14.2.1. <i>CONTRATTI DI TIPO TRASLATIVO CON EFFETTIVA CONSEGNA DELLE ATTIVITÀ SOTTOSTANTI</i> 62	
3.14.2.2. <i>CONTRATTI DI TIPO TRASLATIVO CON PAGAMENTO DEL DIFFERENZIALE</i>	63
3.14.2.3. <i>DEFINITIVITÀ DEI PAGAMENTI E IRRILEVANZA DEI “MARGINI”</i>	63
3.14.2.4. <i>PREMI SU OPZIONI</i>	63
3.14.3. REGIME FISCALE	64
3.15. INTERESSI E ALTRI PROVENTI DERIVANTI DA ALTRI IMPIEGHI DI CAPITALE	64
3.15.1. REGIME FISCALE	64
3.15.2. REDDITI DI FONTE ESTERA	65
4. REGIMI APPLICATIVI DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA.....	65
4.1. IL REGIME DELLA DICHIARAZIONE	65
4.1.1. GENERALITÀ	65
4.1.2. BASE IMPONIBILE.....	66
4.1.3. OBBLIGHI DICHIARATIVI, ACCERTAMENTO E SANZIONI.....	66
4.1.4. MONITORAGGIO INTERNO.....	67
4.2. IL REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATO.....	68
4.2.1. GENERALITÀ	68
4.2.2. INTERMEDIARI ABILITATI	68
4.2.3. L’ESERCIZIO DELL’OPZIONE E RAPPORTI CON GLI INTERMEDIARI.....	69
4.2.4. LA DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA	70
4.2.5. RIPORTO DELLE MINUSVALENZE.....	71
4.2.6. TRASFERIMENTO E PRELIEVI DI STRUMENTI FINANZIARI.....	71
4.2.7. VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA.....	72
4.3. IL REGIME DEL RISPARMIO GESTITO	73
4.3.1. GENERALITÀ	73
4.3.2. INTERMEDIARI AUTORIZZATI	73
4.3.3. L’OPZIONE E I RAPPORTI CON GLI INTERMEDIARI	74
4.3.4. LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE.....	74
4.3.5. LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL PATRIMONIO GESTITO	75
4.3.6. LA DISAPPLICAZIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL RISULTATO DI GESTIONE	76
4.3.7. IL CONFERIMENTO E IL TRASFERIMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI	76
4.3.8. L’APPLICAZIONE E IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA	77
4.3.9. RISULTATO NEGATIVO E RIPORTO DELL’ECCEDENZA.....	77
4.3.10. VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA.....	78

1. REDDITI DI CAPITALE E REGIMI DI TASSAZIONE

1.1. DEFINIZIONE

I redditi di capitale sono tradizionalmente definiti come i frutti economici dell'impiego di capitale al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali.

Non esiste una definizione generale di reddito di capitale, bensì una serie di fattispecie, elencate nell'art. 44 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi, di seguito "tuir"), costituenti redditi di tale categoria.

Tuttavia, l'ultima fattispecie residuale, (lettera h) dell'art. 44 del tuir) è di formulazione così generica che ricomprende nella categoria qualsiasi provento che rappresenti il "frutto" di un impiego di capitale.

Non tutti i redditi di tipo finanziario costituiscono redditi di capitale. Alcune tipologie di reddito (essenzialmente, le plusvalenze finanziarie, c.d. capital gain, i proventi finanziari dei prodotti c.d. "derivati" e i proventi derivanti da eventi incerti) sono produttivi di redditi diversi (art. 67 del tuir), con meccanismi impositivi differenti.

È importante ricordare che ancorché la remunerazione del capitale impiegato non sia predeterminata o predeterminabile (es. titoli indicizzati, proventi degli OICVM) non viene necessariamente meno la natura di reddito di capitale.

Si premette che:

1. non vi è un regime fiscale comune alla generalità dei redditi di capitale, ma (accanto a talune regole generali, valide universalmente) regole specifiche in relazione a ciascuna sottocategoria;
2. sul versante applicativo, per numerose tipologie di reddito vi sono specifici regimi fiscali sostitutivi, mentre altre sono soggette, in via residuale, all'ordinario regime della dichiarazione dei redditi.

1.2. LE FATTISPECIE CHE COSTITUISCONO REDDITO DI CAPITALE

Sono redditi di capitale (art. 44, co. 1, del tuir):

- a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
- b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;

- c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue;
- d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
- e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società (esclusi quelli spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata (art. 53 c. 2 lett. d del tuir). E' compresa tra gli utili anche la remunerazione dei finanziamenti eccedenti il limite della thin capitalization;
- f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti di cointeressenza quando l'apporto non è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
- g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
- g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
- g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
- g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche complementari, erogate in forma periodica, e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
- h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi quelli derivanti da un evento incerto.

Sono esclusi dalla categoria dei redditi di capitale gli interessi che non trovano fonte in un atto di impiego del capitale, quali gli interessi su crediti d'imposta, gli interessi di mora e gli interessi per dilazione di pagamento.

Tuttavia, gli interessi di mora e per dilazione di pagamento costituiscono redditi di capitale quando sono relativi a crediti che derivano da redditi di capitale (art. 6 co. 2, del tuir).

1.3. IMPUTAZIONE AL PERIODO D'IMPOSTA

I redditi di capitale sono redditi “lordi”, imponibili nel periodo d'imposta in cui sono percepiti, in base al principio “di cassa” (art. 45, c. 1, del tuir)¹.

Il principio di cassa trova inoltre conferma nella regola secondo cui per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.

Vi sono due importanti eccezioni al principio di cassa:

- in caso di opzione per il regime del risparmio gestito (art. 7, d.lgs. 461/1997) è soggetto a tassazione sostitutiva del 12,50% il “risultato di gestione” maturato nel periodo d'imposta, ancorché non ancora percepito;
- gli interessi derivanti da capitali dati a mutuo si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita per iscritto, e, in difetto, si presumono percepiti al tasso legale (art. 1284 cod.civ.) nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta (art. 45, tuir).

1.4. BASE IMPONIBILE

La base imponibile dei redditi di capitale è costituita dall'ammontare lordo, senza alcuna deduzione degli interessi, degli utili, degli scarti di emissione o degli altri proventi percepiti nel periodo d'imposta in costanza di possesso dello strumento finanziario fruttifero dei redditi di capitale.

Nella base imponibile dei redditi di capitale è di regola compresa anche la differenza positiva tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione (ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione).

Soltanto un'eventuale ulteriore eccedenza costituisce una plusvalenza, imponibile come reddito diverso di natura finanziaria.

¹ Il provento si considera percepito nel momento in cui è entrato nella sfera patrimoniale del percettore, non rilevando la nascita del relativo diritto di credito, bensì l'attribuzione patrimoniale estintiva o modificativa dello stesso (circ. 30.4.77, n. 7/1496).

I redditi di capitale in valuta estera devono essere convertiti in Euro in base al cambio vigente nel giorno della percezione del reddito o del giorno antecedente più prossimo o, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti.

1.5. REGIMI DI TASSAZIONE

Il regime impositivo dei redditi di capitale non è uniforme, ma varia a seconda dello strumento utilizzato e, talvolta, dalla provenienza (italiana od estera) del reddito stesso.

I regimi fiscali dei redditi di capitale percepiti da soggetti IRPEF residenti in Italia sono di regola i seguenti:

- ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva del 12.50% (es. interessi delle obbligazioni con scadenza pari o superiore a 18 mesi) o del 27% (es. interessi dei conti correnti e dei titoli atipici) da parte di un intermediario sostituto d'imposta;
- imposta sostitutiva, da autoliquidare in sede di dichiarazione dei redditi (es. i redditi di fonte estera soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, percepiti direttamente all'estero ovvero senza l'intervento di un sostituto d'imposta);
- regime del risparmio gestito (dove redditi di capitale e diversi confluiscono in un unitario risultato di gestione, soggetto ad imposta sostitutiva del 12,50%);
- tassazione separata IRPEF per taluni redditi di capitale a maturazione ultraquinquennale;
- in via residuale, torna applicabile l'ordinario regime della dichiarazione ad aliquote IRPEF progressive, con eventuale applicazione di una ritenuta d'acconto (es. dividendi derivanti da partecipazioni qualificate, proventi di OICR esteri non armonizzati UE, interessi dei finanziamenti non rappresentati da titoli).

1.6. REDDITI DI CAPITALE DI FONTE ESTERA

I redditi di capitale prodotti e direttamente percepiti all'estero (ad esempio, direttamente bonificati su di un conto corrente estero), che sarebbero soggetti a ritenuta a titolo d'imposta se fossero percepiti in Italia attraverso l'intervento di un intermediario

sostituito d'imposta, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta (art. 18 del tuir).

L'imposta sostitutiva deve essere applicata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi nel quadro RM (fatti salvi gli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa sul monitoraggio fiscale (d.l. 167/1990).

Il contribuente ha tuttavia la facoltà (tranne che per i dividendi relativi a partecipazioni non qualificate) di optare per il regime d'imposizione IRPEF ordinaria e di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva. In tal caso compete il credito d'imposta per le imposte assolute all'estero sugli stessi redditi, nei limiti di quanto previsto da un trattato contro la doppia imposizione.

2. REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA E REGIMI DI TASSAZIONE

Sono redditi diversi di natura finanziaria (se non conseguiti nell'esercizio di un'impresa commerciale):

- quelli derivanti dalla negoziazione di attività finanziarie (plusvalenze e minusvalenze in senso stretto);
- gli altri redditi di natura finanziaria derivanti da eventi aleatori o incerti (generalmente, i redditi degli strumenti finanziari derivati e a termine).

2.1. LE FATTISPECIE CHE COSTITUISCONO REDDITI DIVERSI

Ai sensi dell'art. 67, tuir costituiscono redditi diversi di natura finanziaria:

- le plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni, qualificate e non qualificate, in società ed enti, residenti e non residenti in Italia (art. 67, c. 1, lett. c- e c-bis del tuir);
- le plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato (art. 67, c. 1, lett. c- ter del tuir);
- le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante cessione a titolo oneroso, ovvero chiusura o rimborso di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari o di strumenti finanziari (art. 67, c. 1, lett. c- quinquies del tuir);

- i redditi derivanti da contratti derivati (es options, credit derivatives, swaps), o altri contratti a termine di natura finanziaria (es. forward agreements, futures) (art. 67, c. 1, lett. c- quater del tuir);
- le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante cessione a titolo oneroso o chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti o di strumenti finanziari, e gli altri proventi derivanti da altri rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto (art. 67, c. 1, lett. c- quinquies del tuir).

2.2. BASE IMPONIBILE E IMPUTAZIONE AL PERIODO DI IMPOSTA

2.2.1. REGOLE GENERALI

Diversamente dai redditi di capitale, i redditi diversi sono redditi “netti”. Resta ferma l'imponibilità in base al principio “di cassa”.

Salvo particolari eccezioni, le plusvalenze e le minusvalenze si determinano in base alla differenza tra il corrispettivo percepito o la somma rimborsata, ed il costo di acquisto, aumentato di eventuali costi sostenuti (es. le commissioni di intermediazioni, le spese notarili, la tassa sui contratti di borsa e gli oneri finanziari, esclusi gli interessi passivi) e l'eventuale imposta di successione e donazione.

In caso di dilazioni o rateazione del pagamento del corrispettivo, la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente riferibile alle somme percepite nel periodo d'imposta (art. 68, c. 7, lett. f del tuir).

I redditi in valuta estera sono determinati in base al cambio vigente nel giorno della percezione del reddito, o del giorno antecedente più prossimo o, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti (art. 9, del tuir).

Tuttavia, per le valute estere prelevate da depositi o conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati (art. 110 c. 9 del tuir) nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è realizzata (art. 68 c. 6 del tuir).

Per le plusvalenze derivanti dalla cessione di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo d'acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura forfetaria pari al 25 % del corrispettivo della cessione (art. 68 c. 7 del tuir).

Infine, con riferimento ai contratti derivati e a termine, la base imponibile è determinata tenendo conto della somma algebrica dei differenziali positivi e negativi, proventi, utili, perdite e oneri relativi a ciascun contratto. Tuttavia, nella determinazione dei redditi di cui alla lettera c-quinquies rilevano soltanto i proventi e non le perdite.

Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter, quater e c-quinquies si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.

2.2.1. ACQUISTO PER SUCCESSIONE O DONAZIONE

Quale regola generale, al fine di mantenere la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, in caso di acquisto per donazione si assume il costo sostenuto dal donante.

I titoli acquistati per successione, sono invece valutati in base al valore definito (o in mancanza quello dichiarato) agli effetti dell'imposta di successione, e in caso di titoli esenti (es. titoli di Stato) si applica il valore di mercato (valore normale) alla data di apertura della successione.

Tuttavia, a seguito della soppressione dell'imposta sulle successioni (l. n. 383/2001) l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto implicitamente abrogata la possibilità di rivalutare a valore normale i titoli esenti da tale imposta (circ. 18.10.2001 n. 91/E), tornando applicabile la regola valida in caso di donazione (in tutti i casi in cui non si è applicata l'imposta di successione, vuoi per esenzione o per effetto della sua abrogazione, si assume il costo sostenuto dal de cuius).

2.2.2. SCOMPUTO DEI REDDITI DI CAPITALE COMPRESI NEL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'art. 68, c. 7 lett. a del tuir, per i titoli diversi dalle partecipazioni (i cui utili sono sempre imponibili in capo al percipiente, indipendentemente da periodo di possesso del titolo), la base imponibile è determinata scomputando dal corrispettivo percepito i redditi di capitale maturati alla data della cessione, ma non riscossi (in pratica, i redditi di capitale impliciti nel valore di cessione, quali gli interessi compresi nel corso del quel di un titolo obbligazionario).

Tale previsione normativa risponde all'esigenza di tenere in ogni caso distinti i redditi di capitale (con un carico fiscale variabile dal 12.5% al 43%) dai redditi diversi

(generalmente – salve le eccezioni nel seguito descritte – soggetti ad imposta sostitutiva con l’aliquota del 12.5%).

2.3. REGIMI DI TASSAZIONE

2.3.1. REGOLE GENERALI

I redditi diversi di natura finanziaria presentano un regime impositivo più uniforme rispetto ai redditi di capitale. Esso prevede tre “aree”:

- le plusvalenze (e minusvalenze) derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate² in società non “black list” (art. 67, lett. c del tuir) parzialmente (40%) imponibili ai fini IRPEF, con aliquote progressive, e sempre soggette al regime della dichiarazione dei redditi (art. 68 c. 3 e 4 del tuir);
- le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni e strumenti finanziari partecipativi emessi da società ed enti residenti in Paesi “black list”³, totalmente imponibili ai fini Irpef, salvo ottenimento di interpello favorevole;
- tutte le altre plusvalenze e minusvalenze finanziarie (art. 67, lettere da c-bis a c-quinquies del tuir), soggette ad imposta sostitutiva del 12,50% (art. 5, d.lgs. n. 461/1998).

Le tipologie di redditi diversi sono tre grandi “masse”, tra loro distinte. Non vi è quindi la possibilità di compensare “orizzontalmente” plusvalenze delle diverse categorie.

All’interno di ciascuna categoria, è tuttavia possibile effettuare una compensazione di tipo “verticale” delle plusvalenze con le relative (successive) plusvalenze, e il riporto fino a quattro periodi di imposta successivi dell’eventuale eccedenza di minusvalenze non compensata.

² Costituiscono partecipazioni qualificate le azioni, diverse da quelle di risparmio (a meno che sia consentita la convertibilità di queste ultime in azioni ordinarie all’atto della cessione, circ. 24.6.1998, n. 165/E) e le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società, residenti e non residenti, o di enti commerciali, pubblici e privati, se il loro possesso determina:

- una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale, per le azioni negoziate in mercati regolamentati;
 - una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale, per gli altri titoli;
- e, comunque, se rappresenta una percentuale di diritti di voto esercitabile nell’assemblea ordinaria:
- superiore al 2%, per le azioni negoziate in mercati regolamentati;
 - superiore al 20%, per gli altri titoli.

³ Tranne le partecipazioni non qualificate in società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati.

2.3.2. IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DIVERSI

L'imposta sostitutiva del 12.50% sulle plusvalenze della terza "massa" (lettere da c-bis a c-quinquies) è prelevata in base:

- al regime della dichiarazione: il contribuente liquida l'imposta sostitutiva in sede di dichiarazione dei redditi, nel quadro RL (art. 5, d.lgs. n. 461/1997);
- al regime opzionale del risparmio amministrato: l'imposta sostitutiva è applicata dall'intermediario sostituto d'imposta (art. 6, d.lgs. n. 461/1997);
- al regime opzionale del risparmio gestito: l'imposta sostitutiva è applicata al risultato di gestione maturato nel periodo d'imposta dal gestore sostituto d'imposta (art. 7, d.lgs. n. 461/1997).

2.4. SOGGETTI NON RESIDENTI

Come noto, i soggetti fiscalmente residenti in Italia (artt. 2 e 2 bis, tuir) sono soggetti alle imposte sui redditi di qualsiasi fonte (italiana ed estera).

Invece, i soggetti non residenti sono soggetti ad imposizione soltanto sui redditi prodotti in Italia, salve le fattispecie d'esenzione previste dalla normativa interna e da quella convenzionale.

Il trattamento fiscale dei redditi di capitale e diversi di natura finanziaria realizzati da soggetti non residenti in Italia è illustrato in apposita monografia, cui si rinvia.

Nella presente monografia sarà esaminato invece il regime fiscale dei suddetti redditi, di fonte italiana ed estera, in capo alle persone fisiche ed agli enti non commerciali residenti in Italia.

3. TASSAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

3.1. AZIONI E TITOLI SIMILARI

3.1.1. DEFINIZIONE

La categoria riguarda:

1. Partecipazioni in società ed enti commerciali residenti in Italia;
2. Titoli assimilati alle partecipazioni;
3. Partecipazioni in società ed enti non residenti.

Accanto alla fattispecie tipica di cui al punto 1. (vale a dire, dei dividendi societari in senso proprio), le altre due categorie trovano un'autonoma definizione ai fini fiscali.

3.1.1.1. TITOLI ASSIMILATI ALLE PARTECIPAZIONI

La categoria è riconducibile alle seguenti fattispecie:

- le quote di partecipazione in S.r.l., società cooperative a responsabilità limitata e società di mutua assicurazione;
- i titoli di partecipazione in soggetti IRES diversi dalle società (enti commerciali pubblici e privati),
- i titoli rappresentativi del capitale emessi dagli istituti di credito pubblici e dalle casse di risparmio, quali le quote di partecipazione, le quote di risparmio e le quote di risparmio partecipativo;
- alcuni "strumenti finanziari" introdotti a seguito della riforma del diritto societario.

In particolare, a seguito della riforma del diritto societario, accanto alla tradizionale figura delle azioni o quote sociali, tendenzialmente munite di identici diritti patrimoniali ed amministrativi, sono state introdotte le seguenti:

- strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali o amministrativi (escluso il voto nell'assemblea generale) emessi a seguito dell'apporto da parte di soci o di terzi di beni, opere o servizi (art. 2346, c. 6, cod. civ.);
- strumenti finanziari partecipativi a favore dei prestatori di lavoro (art. 2349, c. 2, cod. civ.);

- strumenti finanziari emessi a seguito degli apporti effettuati a favore dei patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 2447-ter, c. 1, lett. e), cod. civ.);
- azioni senza diritto di voto o a voto limitato o contingente (art.2351 c. 2, cod. civ.);
- azioni correlate ai risultati economici in un particolare settore (art. 2350 c. 2 cod. civ.).

Ai fini fiscali, nello scenario così delineato, si considerano titoli simili alle azioni (art. 44, comma 2, tuir):

- i titoli e gli strumenti finanziari, comunque denominati, emessi da soggetti residenti in Italia;
- la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi⁴.

Non sono quindi da considerare simili alle azioni gli strumenti finanziari la cui remunerazione non è totalmente correlata ai risultati economici dell'emittente. In particolare, la corresponsione di interessi condizionata al conseguimento di utili non rientra nella previsione, poiché in tale evenienza la correlazione agli utili riguarda solo la spettanza (*an*), ma non l'ammontare (*quantum*) della remunerazione (cfr. Relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 344/2003).

Inoltre, sono esclusi dalla categoria i titoli di debito la cui remunerazione è ancorata a risultati contabili intermedi (es. EBIT), oppure i titoli in cui la correlazione ai risultati economici dell'emittente riguarda soltanto l'entità ed i tempi del rimborso, ma non la relativa remunerazione.

Tali ultime tipologie di titoli "ibridi" sono quindi riconducibili alla categoria delle obbligazioni (se disciplinati dall'art. 2410 e seg. cod. civ.), dei titoli non aventi natura

⁴ Specularmente, per l'emittente non è deducibile ogni tipo di remunerazione (art 109, c. 9 del tuir):

- su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'art. 44 del T.U.I.R., per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;
- relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'art. 2554 cod. civ. allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi (circ. 16.6.2004, n. 26; circ. Assonime n. 3/2004).

obbligazionaria, ma ad esse fiscalmente assimilati (art. 44, c. 2, del tuir), ovvero, in via residuale, alla categoria dei titoli atipici.

Sono inoltre riqualificati come utili da partecipazione gli interessi indeducibili per effetto della Thin Cap corrisposti ai soci qualificati e alle sue parti correlate che hanno direttamente erogato il finanziamento eccedente.

3.1.1.2. PARTECIPAZIONI AGLI UTILI DI SOCIETÀ ED ENTI DI OGNI TIPO, NON RESIDENTI IN ITALIA (PARTECIPAZIONI “ESTERE”)

L'art. 44, comma 2, lett. b), del tuir - nel testo in vigore prima delle modifiche apportate dal d.lgs. 247/2005 “correttivo” dell'IRES - assimilava alle partecipazioni in società residenti le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società ed enti non residenti a condizione che la relativa remunerazione, se corrisposta da una società residente, fosse stata totalmente indeducibile nella determinazione del reddito d'impresa per effetto di quanto previsto dall'art. 109, comma 9, del tuir, vale a dire a condizione che la remunerazione consistesse totalmente nella partecipazione ai risultati economici dell'emittente.

Gli strumenti finanziari emessi all'estero erano equiparati alle partecipazioni solo se presentavano un “doppio” contenuto di “equity”, vale a dire sia sotto il profilo dell'apporto che della remunerazione, e a prescindere dell'effettivo trattamento nella legislazione estera della società emittente (art. 44, c. 2, lett. b), del tuir; circ. 16.6.2004 n. 26/E; circ. 10.12.2004 n. 52/E; circ. Assonime n.32/2004).

Ciò detto, per effetto delle modifiche apportate dal decreto correttivo IRES, dal 1° gennaio 2006 le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti non residenti si considerano similari alle azioni alla sola condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente.

Pertanto, ai fini dell'assimilazione alle azioni, le partecipazioni nonché gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti devono presentare le seguenti caratteristiche (circ. 18 gennaio 2006 n. 4/E):

1. la relativa remunerazione deve essere costituita esclusivamente da utili, ossia essere rappresentativa di una partecipazione ai risultati economici

della società emittente (di società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi);

2. tale remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese estero di residenza.

Per quanto riguarda la verifica dell'effettivo trattamento fiscale previsto dalla legislazione del Paese estero di residenza dell'emittente, la norma prevede che l'ineducibilità debba risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso ovvero da altri elementi certi e precisi. A quest'ultimo proposito, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che possa valere:

- un'attestazione della società emittente, senza la necessità che essa sia asseverata dall'autorità fiscale estera;
- le dichiarazioni dei redditi o altra documentazione fiscale del soggetto estero;
- un'attestazione dell'ineducibilità fornita dall'autorità fiscale estera o da istituzioni riconosciute dalle autorità pubbliche;
- l'esibizione di disposizioni normative vigenti nello Stato estero di residenza dell'emittente che statuiscono in modo inequivocabile tale non deducibilità.

Per i titoli e gli strumenti finanziari che non presentano queste caratteristiche bisognerà di volta in volta verificare, a seconda del rapporto che ha dato origine al titolo o allo strumento finanziario, se essi possano rientrare o meno tra le obbligazioni ed i titoli simili, ovvero tra i titoli atipici.

3.1.2. BASE IMPONIBILE

La base imponibile degli utili da partecipazione è costituita dall'ammontare percepito dal contribuente nel periodo d'imposta a titolo di distribuzione di utili o riserve, senza alcuna deduzione.

Tuttavia, non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve di capitale o altri fondi equiparati (art. 47, c. 5 del tuir), quali sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote, interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote,

versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta.

In questi ultimi casi, l'importo distribuito riduce tuttavia il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione. In caso di successiva cessione, per il calcolo della plusvalenza si deve quindi partire dal nuovo costo fiscalmente riconosciuto, ridotto appunto delle somme percepite a titolo di ripartizione della riserva.

In caso di "sottozero" (che si verifica laddove le riserve distribuite eccedono il costo della partecipazione), la differenza costituisce reddito di capitale imponibile (circ. 16.6.2004, n. 26 e 18.1.2006 n. 4/E).

Si precisa che vi è peraltro una presunzione assoluta secondo cui, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile d'esercizio e le riserve diverse da quelle predette, per la quota di esse non accantonata in sospensione d'imposta (art. 47, comma 1, u.p., tuir).

In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale, le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci (art. 47 c. 6 del tuir).

Tuttavia, nel caso in cui l'aumento di capitale sociale sia avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli che non danno luogo a distribuzione di utili (art. 47, c. 5 del T.U.I.R.), la successiva delibera di riduzione del capitale è considerata distribuzione di utili.

In tale ipotesi, inoltre, la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli che non danno luogo a distribuzione di utili (art. 47, c. 5 del tuir), a partire dal meno recente.

Infine, le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate (art. 47 c. 7 del tuir).

3.1.3. REGIME IMPOSITIVO DEI REDDITI DI CAPITALE

3.1.3.1. UTILI DI FONTE ITALIANA

Il regime impositivo dei utili varia a seconda che essi derivino da partecipazioni “qualificate” o “non qualificate”.

1) Partecipazioni qualificate

Costituiscono partecipazioni qualificate le azioni, diverse da quelle di risparmio (a meno che sia consentita la convertibilità di queste ultime in azioni ordinarie all’atto della cessione, circ. 24.6.1998, n. 165/E) e le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società, residenti e non residenti, o di enti commerciali, pubblici e privati, se il loro possesso determina:

- una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale, per le azioni negoziate in mercati regolamentati;
 - una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale, per gli altri titoli;
- e, comunque, se rappresenta una percentuale di diritti di voto esercitabile nell’assemblea ordinaria:
- superiore al 2%, per le azioni negoziate in mercati regolamentati;
 - superiore al 20%, per gli altri titoli.

Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni (ad esempio, obbligazioni convertibili, opzioni e warrant) si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni che possono essere acquisite tramite tali titoli (art. 67, c. 1, lett. c) del tuir).

Per effetto dell’assimilazione alle azioni degli strumenti finanziari la cui remunerazione è totalmente correlata ai risultati economici dell’emittente, in relazione a tali strumenti la partecipazione al patrimonio va intesa come diritto alla restituzione del capitale apportato. Si configurerà quindi una cessione assimilata ad una cessione di partecipazioni qualificate quando il valore dell’apporto sia superiore al 25 % del valore del patrimonio netto contabile dell’emittente (5% per gli emittenti con azioni quotate in mercati regolamentati) (circ. 10.12.2004 n. 52/E).

Gli utili di fonte italiana derivanti da partecipazioni qualificate non sono soggetti a ritenuta fiscale, ma devono essere esposti in dichiarazione (quadro RI) e concorrono alla

formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente nella misura del 40% del loro ammontare (art. 47 c. 1 del tuir).

Nel caso in cui il percipiente non dichiara che gli utili riscossi sono relativi ad una partecipazione qualificata le somme devono invece essere assoggettate a ritenuta nella misura del 12,50% sull'intero ammontare del dividendo, salvo il diritto allo scomputo della ritenuta in sede di dichiarazione dei redditi (art. 27, co. 5 del D.P.R. n. 600/1973).

2) Partecipazioni non qualificate

Sono partecipazioni non qualificate quelle che non superano i limiti e le percentuali stabilite dall'art. 67, c. 1, lett. c) del tuir, come sopra descritte.

I dividendi delle partecipazioni non qualificate sono soggetti ad una ritenuta a titolo d'imposta prelevata dalla società emittente, senza possibilità di opzione per il regime ordinario (art. 27 D.P.R. 600/1973).

Come la generalità dei redditi di capitale, gli utili da partecipazione sono imponibili in base al principio di cassa (momento della distribuzione, indipendentemente dalla data della delibera assembleare) e al lordo di ogni eventuale onere.

La società emittente, opera, con obbligo di rivalsa nei confronti del percipiente:

- una ritenuta pari al 12,50%, a titolo d'imposta sull'ammontare lordo degli utili (art. 27, c. 1 del D.P.R. n. 600/1973) percepiti da persone fisiche residenti in Italia;
- una ritenuta pari al 27%, a titolo d'imposta, sull'ammontare degli utili percepiti da soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società (art. 27, c. 5 del D.P.R. n. 600/1973).

La ritenuta a titolo d'imposta libera il contribuente da ogni ulteriore obbligo di natura fiscale (art. 3, c. 3, lett. a del tuir).

La ritenuta deve essere operata anche in caso di distribuzione di utili in natura; in tal caso, il socio percipiente deve fornire alla società erogante la provvista per effettuare il versamento della ritenuta (art. 27, c. 2, D.P.R. 600/1973).

La ritenuta si applica anche ai dividendi distribuiti nei casi di recesso, esclusione, riscatto, riduzione di capitale esuberante e liquidazione (art. 47, c. 7, del tuir). In tal caso, la ritenuta è applicata sulla parte imponibile della distribuzione (differenza tra l'importo percepito e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione); tuttavia,

laddove il contribuente non comunichi alla società emittente il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione annullata, la ritenuta deve essere operata sull'intero ammontare distribuito.

In sostanza, l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 12.50% risulta ora l'unico meccanismo di tassazione applicabile ai dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate detenute al di fuori di un'impresa commerciale, non essendo più riconosciuta la possibilità di rinunciare volontariamente alla tassazione alla fonte a titolo definitivo a favore della determinazione ordinaria delle imposte in sede di dichiarazione (circ. 16.6.2004, n. 26/E).

La ritenuta del 12,50% si rende inoltre applicabile agli utili derivanti:

- dagli strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza

qualora il valore dell'apporto non sia superiore al 5% o al 25% del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto a seconda che si tratti, rispettivamente, di società i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati, o di altre partecipazioni.

3) Azioni dematerializzate

Gli utili derivanti da azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. sono soggetti ad un'imposta sostitutiva con le stesse aliquote e alle medesime condizioni delle ritenute previste dall'art. 27, commi 1 e 3 del D.P.R. n. 600/1973 del 12,50% o del 27%, applicata direttamente dagli intermediari, residenti e non residenti, che aderiscono al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. (e non quindi dalla società emittente) mediante il sistema del c.d. "conto unico" (d.lgs. n. 239/1996) per la tassazione degli interessi derivanti dalle obbligazioni emesse dai "grandi emittenti".

3.1.3.2. UTILI DI FONTE ESTERA

Gli utili di fonte estera sono soggetti a una ritenuta c.d. "d'ingresso" del 12.50% (art. 27, comma 4, d.p.r. n. 600/1973, che si applica a titolo d'imposta o d'acconto (a sua volta sul 40% o sul 100% del dividendo) a seconda dei casi (partecipazioni qualificate, non qualificate, società "black list").

La ritenuta è applicata dal sostituto d'imposta residente in Italia che interviene nella riscossione del dividendo.

La documentazione attestante la natura di "partecipazione" estera deve essere richiesta dal sostituto d'imposta che interviene nella riscossione degli utili, mentre la natura "qualificata" o non qualificata della partecipazione deve essere comunicata al sostituto d'imposta dal contribuente.

1) Partecipazioni qualificate

I dividendi di fonte estera relativi a partecipazioni qualificate sono ordinariamente imponibili ai fini Irpef nella misura del 40% e sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo d'acconto del 12,50% da applicarsi sul 40% del loro ammontare (art. 47 del tuir), al netto di eventuali ritenute alla fonte applicate all'estero (c.d. "netto frontiera") (art. 27, c. 4 del D.P.R. n. 600/1973).

La persona fisica percipiente, al momento della percezione degli utili, deve rilasciare una dichiarazione da cui risulta che tali utili sono relativi a una partecipazione qualificata; in assenza di tale dichiarazione, l'intermediario dovrà applicare la ritenuta sull'intero ammontare degli utili percepiti, salvo il diritto allo scomputo della ritenuta in sede di dichiarazione dei redditi (art. 27 c. 5 del D.P.R. n. 600/1973).

I dividendi esteri distribuiti da società "black list" sono invece integralmente imponibili, fatta eccezione per gli utili derivanti da partecipazioni non qualificate in società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati (art. 47, c. 4 del tuir), e la ritenuta d'acconto del 12.50% si applica sul 100% del dividendo, a meno che:

- gli stessi non siano stati imputati per trasparenza al socio in base al regime delle CFC;
- a seguito di interpello, sia dimostrato che dalle partecipazioni non sia stato conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori sottoposti a regimi fiscali privilegiati (art. 87, c. 1, lett. c) del tuir).

È possibile fruire del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero (art. 165, tuir), tuttavia solo in proporzione alla percentuale di imponibilità dei proventi cui afferisce. Inoltre, laddove una convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e lo Stato della fonte dei dividendi preveda un'aliquota ridotta, il credito potrà essere chiesto soltanto nei limiti della misura convenzionale.

2) Partecipazioni non qualificate

Gli utili in questione, se relativi a partecipazioni non qualificate sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta pari al 12,50% da applicarsi, da parte del sostituto d'imposta che interviene nella riscossione del reddito (art. 27, c. 4 del D.P.R. n. 600/1973).

La ritenuta si applica sull'intero ammontare percepito, al netto di eventuali ritenute alla fonte assolte all'estero (c.d. "netto frontiera").

Come detto, la ritenuta del 12,50% è invece a titolo d'acconto e si applica sul 100% del dividendo, laddove gli utili provengano da società residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, a meno che:

- gli stessi non siano stati imputati per trasparenza al socio in base al regime delle CFC;
- a seguito di interpello, sia dimostrato che dalle partecipazioni non sia stato conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori sottoposti a regimi fiscali privilegiati (art. 87, c. 1, lett. c) del tuir).

In caso di percezione senza l'intervento di un sostituto d'imposta, i dividendi devono essere dichiarati nel mod. UNICO, ed ivi assoggettati ad imposta (art. 18 del tuir).

3.1.4. REDDITI DIVERSI

Le plusvalenze e le minusvalenze sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito in sede di cessione e il costo d'acquisto o sottoscrizione aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, esclusi gli interessi passivi (art. 68, comma 6, tuir).

In base al principio di cassa, nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo, la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.

Ciò detto, sono previsti differenti regimi fiscali in relazione alle plus/minusvalenze derivanti da:

1. partecipazioni qualificate;

2. partecipazioni non qualificate;
3. partecipazioni in società ed enti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.

1) Partecipazioni qualificate

Le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni “qualificate”⁵ costituisce la prima delle “masse” di redditi diversi di natura finanziaria, soggetta a imposizione parziale IRPEF nella misura del 40% (fino al 31.12.2003 erano invece soggette ad un’imposta sostitutiva del 27%) (art. 68, c. 3, del tuir).

A differenza di quanto previsto per i dividendi, nell’ambito dei redditi diversi rilevano anche le cessioni di partecipazioni in società di persone (s.n.c., s.a.s.), con particolari regole di calcolo della base imponibile, in ragione dell’imputazione dell’utile ai soci per trasparenza e negli enti non commerciali (art. 68, c.1, lett. c del tuir).

Al fine di individuare le percentuali di diritti di voto e di partecipazione che determinano la “qualificazione” o meno della partecipazione ceduta, si devono considerare tutte le cessioni effettuate dal medesimo contribuente che hanno avuto luogo nei dodici mesi dalla data di essa, anche se ricadenti in periodi d’imposta diversi.

L’applicazione della regola che impone di tener conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi è tuttavia subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione qualificata.

Conseguentemente, fintanto che il contribuente non possieda una partecipazione qualificata, tutte le cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi, anche se complessivamente superiori alle predette percentuali per effetto di reiterate operazioni di acquisto e di vendita, non possono considerarsi cessioni di partecipazioni qualificate.

Per contro, dal momento in cui sia stata superata, come possesso, una delle predette percentuali, le cessioni effettuate nei dodici mesi successivi sono considerate cessioni di partecipazioni qualificate (se a loro volta sono superiori alle percentuali stesse) e ciò fino a quando non siano trascorsi dodici mesi dal momento in cui il

⁵ Si ricorda che costituiscono partecipazioni qualificate le azioni e le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società, residenti e non residenti, o di enti commerciali, pubblici e privati, se il loro possesso determina:

- una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale, per le azioni negoziate in mercati regolamentati;
 - una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale, per gli altri titoli;
- e, comunque, se rappresenta una percentuale di diritti di voto esercitabile nell’assemblea ordinaria:
- superiore al 2%, per le azioni negoziate in mercati regolamentati;
 - superiore al 20%, per gli altri titoli.

possesso della partecipazione da parte del contribuente sia sceso al di sotto della percentuale prevista dalla norma.

In altri termini, in sede di dichiarazione, si deve tener conto nella determinazione del reddito complessivo di tutte le plusvalenze realizzate in occasione di cessioni di partecipazioni considerate qualificate.

L'eventuale imposta sostitutiva del 12,50% nel frattempo corrisposta fino al superamento delle percentuali può essere detratta in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il costo o valore di acquisto è determinato in modo diverso a seconda delle modalità di acquisizione della partecipazione. In ogni caso, il costo o valore d'acquisto deve essere documentato a cura del contribuente.

Modalità di acquisizione	Costo della partecipazione
Sottoscrizione dei titoli o acquisto a titolo oneroso	Prezzo di acquisto
Sottoscrizione di titoli per acquisto separato di diritti d'opzione	Prezzo pagato in sede di sottoscrizione, aumentato del costo del diritto d'opzione
Successione ereditaria	Costo sostenuto dal de cuius (circ.18.10.2001 n. 91)
Donazione	Costo di acquisto per il donante
Aumenti gratuiti di capitale	Prezzo originariamente pagato diviso per il numero complessivo dei titoli, compresi quelli ricevuti a titolo gratuito
Da parte del dipendente in relazione al rapporto di lavoro (stock options)	Valore di acquisto delle azioni assoggettato a tassazione

Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate sono sempre soggette al cd. regime della dichiarazione, senza possibilità di opzione per i regimi alternativi del risparmio amministrato o del risparmio gestito.

In base a tale regime, è dapprima necessario calcolare per ogni operazione di cessione effettuata nel periodo di imposta il risultato positivo o negativo (plusvalenza o minusvalenza).

Successivamente, è necessario calcolare il risultato complessivo del periodo d'imposta, sommando algebricamente la quota imponibile delle plusvalenze (40% o, in caso di società partecipate residenti nei "paradisi fiscali", 100%) con la corrispondente quota deducibile delle relative minusvalenze. Se tale risultato è positivo, deve essere

riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui si è verificata la cessione o le cessioni e ivi assoggettato a tassazione ordinaria, con aliquote progressive IRPEF.

A carico dei notai e degli altri intermediari professionali che intervengono nelle cessioni, nonché delle società emittenti, sono posti degli obblighi formali consistenti:

- nella certificazione (DM 28.10.1999) da rilasciare alle parti intervenute nella cessione;
- nella comunicazione all'amministrazione finanziaria dei dati relativi alle singole cessioni alle quali sono intervenuti nell'anno precedente (quadro SO modello 770).

Se in una stessa operazione intervengono più intermediari la comunicazione va fatta dal soggetto che è intervenuto per primo nell'operazione o, comunque, dal soggetto che intrattiene il rapporto più diretto con il contribuente (istruzioni al modello 770).

2) Partecipazioni non qualificate

La base imponibile delle plusvalenze e minusvalenze riguardanti le partecipazioni non qualificate è determinata seguendo le stesse regole previste per quelle qualificate (art. 68, c. 6, del tuir).

Le plusvalenze finanziarie diverse da quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (art. 67, lettere da c-bis a c-quinquies) sono unitariamente soggette ad un'imposta sostitutiva del 12.50%, senza possibilità di optare per il regime ordinario (art. 5 del d.lgs. n. 461/1997).

L'imposta sostitutiva è assolta mediante i tre regimi applicativi della dichiarazione (l'imposta sostitutiva è autoliquidata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi), del risparmio amministrato o del risparmio gestito (l'imposta sostitutiva del 12,50% è applicata dall'intermediario sostituto d'imposta, rispettivamente, su ciascuna plusvalenza (al netto di precedenti minusvalenze) ovvero sul risultato maturato di gestione).

3) Partecipazioni in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata

Il Decreto correttivo IRES ha sostituito il comma 4 dell'art. 68 del tuir prevedendo che le plusvalenze relative a partecipazioni, titoli e strumenti finanziari emessi da società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata sia qualificate, sia

non qualificate, ma i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, concorrono alla formazione del reddito nel loro intero ammontare e sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze computate anch'esse in misura integrale.

In sostanza, le modifiche apportate alla disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria comportano la creazione di un nuovo comparto delle plusvalenze e minusvalenze che si affianca a quello già previsto delle “qualificate” e “non qualificate”.

Resta ferma la possibilità per il percettore di acquisire un interpello positivo al momento del realizzo che dimostri il rispetto dei requisiti previsti dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 87 del tuir. In tal caso si applicherà la ordinaria disciplina prevista per le plusvalenze qualificate e non qualificate.

La tassazione integrale della plusvalenza, coerentemente con quanto stabilito all'art. 67, comma 1, lett. c), n. 2), del tuir, si applica anche alle cessioni di contratti di associazione in partecipazione con associanti non residenti, in assenza delle condizioni indicate nell'art. 44, comma 2, lett. a), ultimo periodo del tuir (vale a dire, remunerazione costituita integralmente dalla partecipazione ai risultati economici dell'associante). Medesima tassazione si applica, altresì, ai suddetti contratti stipulati con società residenti in un Paese a fiscalità privilegiata, a prescindere dalla circostanza che i titoli della controparte non residente siano o meno negoziati in mercati regolamentati.

3.2. CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E COINTERESSENZA

A seguito della riforma dell'IRES, il regime fiscale di tali rapporti è stato avvicinato a quello dei redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti (tanto che per i proventi derivanti dalla cessione dei suddetti contratti si applica il regime impositivo dei titoli azionari).

I contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza non conseguiti nell'esercizio d'impresa sono produttivi di redditi di capitale, quando l'apporto non è costituito esclusivamente da lavoro, ovvero nel caso di contratti di cointeressenza propria, anche nonostante non vi sia alcun apporto (circ. 16.6.2004 n. 26/E).

I redditi derivanti dai rapporti di associazione in partecipazione e cointeressenza, diversi da quelli con apporto di solo lavoro, sono imponibili come gli altri redditi di capitale, in base al principio di cassa e al lordo di eventuali oneri sostenuti. Costituisce reddito non solo l'emolumento periodico, ma anche la differenza tra la somma percepita alla scadenza del rapporto e il valore dei beni apportati.

3.2.1. CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Qualora il valore dell'apporto sia superiore (art. 47, co. 2, del tuir; art. 27, D.P.R. n. 600/73):

- al 25% del valore del patrimonio netto contabile dell'associante (5% se si tratta di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati) risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto, i redditi concorrono a formare il reddito complessivo dell'associato, nella misura del 40%;
- negli altri casi, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 12,50%.

L'associato, per non subire la ritenuta, deve dichiarare all'associante, all'atto della percezione, il possesso dei prescritti requisiti suddetti riguardanti il valore dell'apporto (art. 27, d.p.r. n. 600/73).

Se il periodo di durata del contratto è superiore a 5 anni, i redditi compresi nelle somme attribuite alla scadenza possono essere soggetti a tassazione separata (art. 17 c. 1 lett. n del tuir).

3.2.2. CONTRATTI DI COINTERESSENZA

I contratti di cointeressenza impropria (con apporto di capitale o misto) sono tassati secondo le medesime regole applicabili ai redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione.

Nel caso di cointeressenza propria (senza apporto) non è prevista l'imposizione parziale (40%) né la tassazione mediante la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% pertanto, gli utili concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, con ritenuta a titolo d'acconto del 12,50% (art. 26, comma 5, d.p.r. n. 600/73).

3.2.3. REDDITI DI FONTE ESTERA

A seguito del Decreto correttivo Ires, la medesima disciplina riservata agli utili derivanti da partecipazioni estere è estesa alle associazioni in partecipazione in cui l'associante è non residente.

Infatti, la remunerazione percepita dall'associato residente in Italia è assimilata all'utile sempreché:

- la stessa sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza dell'associante;
- a condizione che tale indeducibilità risulti da una dichiarazione di quest'ultimo o da altri elementi certi e precisi.

Pertanto, qualora non sia rispettata la condizione della indeducibilità delle remunerazioni dal reddito dell'associante estero, le remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza concorrono alla formazione del reddito dell'associato per il loro intero ammontare.

Invece, laddove valga l'assimilazione agli utili, si rende applicabile la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 12,50% sugli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza "non qualificati" ossia caratterizzati da un apporto di denaro non superiore al 5 o al 25% del valore del patrimonio netto contabile dell'associante alla data della stipula del contratto, a seconda che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

In mancanza di un intermediario ovvero qualora le remunerazioni di tali contratti siano percepite direttamente all'estero, il contribuente è tenuto a includerle nella dichiarazione dei redditi e ad autoliquidare l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 18 del tur.

Per le remunerazioni dei contratti di tipo "qualificato" è invece prevista l'applicazione della ritenuta del 12,50% a titolo d'acconto prevista dall'art. 27, co. 4, del D.P.R. n. 600/1973 sul 40% dell'utile.

La ritenuta del 12,50% a titolo d'acconto si applica invece sul 100% dell'utile, laddove gli stessi provengano da associanti residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, a meno che:

- gli stessi non siano stati imputati per trasparenza al socio in base al regime delle CFC;

- a seguito di interpello, sia dimostrato che dalle partecipazioni non sia stato conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori sottoposti a regimi fiscali privilegiati (art. 87, c. 1, lett. c) del tuir).

Infine, nel caso di cointeressenza propria (senza apporto) gli utili concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF del contribuente.

3.3. OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI

3.3.1. DEFINIZIONE

Le obbligazioni sono generalmente i titoli nominativi o al portatore emessi e collocati presso il pubblico da società per azioni, società in accomandita per azioni, ed enti pubblici.

Rientrano nella categoria anche i c.d. titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata (nei limiti di cui all'art. 2483 cod. civ.).

Si ricorda che la riforma del diritto societario (d.lgs. n. 6/2003) ha introdotto nuove forme di raccolta del capitale da parte delle società, mediante strumenti finanziari c.d. "ibridi", aventi le caratteristiche sia dei titoli di debito (es. obbligo di restituzione di una somma data in prestito) che dei titoli rappresentativi del capitale sociale (es. remunerazione o restituzione del capitale correlata agli utili dell'emittente).

3.3.2. TITOLI SIMILARI ALLE OBBLIGAZIONI

Sono equiparati ai titoli obbligazionari (art. 44, c. 2, lett. c), del tuir):

- i Titoli di Stato (titoli del debito pubblico), vale a dire i Buoni ordinari del Tesoro (BOT), i Buoni Poliennali del Tesoro (BTP), i Certificati di Credito del Tesoro (CCT), i Certificati di Credito Zero Coupon (CTZ), ecc. (art. 31, d.p.r. n. 601/73). Sono equiparati ai titoli di Stato i titoli emessi da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia (es. obbligazioni emesse in Italia da Bei, Ceca, Euratom, Bers, IFC, ecc.) (art. 3, c. 2, D.Lgs. 201/98);

- i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli (titoli utilizzati per la raccolta a medio e lungo termine, emessi da società quali SAVA, SICI, CO.FI ecc.);
- i buoni postali fruttiferi ordinari e a termine (ris. 9.5.2000 n. 58), i certificati d'investimento, le cambiali finanziarie (art. 26 co. 1, d.p.r. n. 600/73), ed i certificati di massa, indipendentemente dalla scadenza, purché siano titoli emessi in base ad un'unica operazione economica, con caratteri di omogeneità ed oggettivamente idonei ad una circolazione presso il pubblico.

La normativa fiscale prevede inoltre una definizione “residuale” di titoli similari alle obbligazioni (art. 44, comma 2, lett. c), del tuir). Si tratta dei titoli di massa che:

- contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata (con o senza la corresponsione di proventi periodici);
- non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.

Un titolo simile alle obbligazioni presenta quindi le seguenti caratteristiche:

- è un titolo “di massa” (vale a dire emesso nel contesto di un'operazione collettiva ed unitaria);
- non attribuisce al titolare diritti di natura amministrativo-gestionale;
- contiene l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in esso indicata (restituzione del capitale a scadenza).

3.3.3. TITOLI ATIPICI

Alcuni strumenti finanziari “ibridi” il cui valore di rimborso è subordinato all'andamento economico della società (art. 2411 n. 3 cod. civ.) ovvero dipende dall'andamento di parametri esterni (es. reverse convertible o mandatory exchangeable notes) ai fini fiscali non sono qualificabili come titoli similari alle obbligazioni bensì come titoli “atipici” poiché non garantiscono l'integrale rimborso del capitale a scadenza (circ. 16.6.2004 n. 26; circ. 18.1.2006 n. 4/E).

3.3.4. REDDITI DI CAPITALE

3.3.4.1. BASE IMPONIBILE

Come per gli altri redditi di capitale, gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e dei titoli ad esse similari sono redditi “lordi”, imponibili in applicazione del principio “di cassa”.

La base imponibile dei redditi di capitale delle obbligazioni e titoli similari è costituita dagli interessi e da ogni altro provento percepiti nel periodo d'imposta dal possessore dei titoli, comprese:

- la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza ed il prezzo di emissione (per le obbligazioni, il c.d. “disaggio” di emissione, che rappresenta la differenza negativa tra il valore nominale del titolo e il suo prezzo d'emissione);
- le maggiori somme riscosse sulla rivalutazione del capitale per i titoli a capitale indicizzato e gli scarti di emissione dei titoli in cui la remunerazione del capitale impiegato è espressa, in tutto o in parte, come differenza tra il prezzo di emissione ed il valore nominale (ad es. obbligazioni con scarto di emissione, obbligazioni senza cedola, deep discount bonds, BOT).

È previsto inoltre che laddove tali differenze siano determinabili, in tutto o in parte, in funzione di eventi o parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati (circostanza che avviene, ad esempio, nei titoli zero-coupon strutturati o linked, in cui il cui valore di rimborso dipende anche dall'andamento di attività finanziarie o di indici di borsa), la parte delle differenze proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente tra la data di emissione e quella in cui l'evento o il parametro si verifica, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data.

3.3.4.2. REGIMI DI TASSAZIONE

I proventi delle obbligazioni e dei titoli similari alle obbligazioni sono soggetti a diversi regimi fiscali, a seconda dell'emittente del titolo.

Si distingue tra:

- obbligazioni emesse dai c.d. “grandi emittenti” aventi scadenza non inferiore a 18 mesi, titoli di Stato ed equiparati, e titoli emessi da soggetti non residenti soggetti all’imposta sostitutiva di cui al d.lgs. n. 239/96 e
- le obbligazioni emesse da altri soggetti (società con azioni non quotate o s.r.l.), soggette alla ritenuta alla fonte di cui all’art. 26, c. 1, d.p.r. n. 600/73.

1. Obbligazioni emesse dai “grandi emittenti” (d.lgs. n. 239/96)

Sono compresi i seguenti titoli:

- obbligazioni e altri titoli, comprese le obbligazioni senza cedola ottenute attraverso operazioni di coupon stripping, emessi dallo Stato, e da enti territoriali e da enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi esecutivi in Italia (Titoli del debito pubblico, BEI, BIRS, etc.), emessi in Italia dopo il 20/9/1986, e titoli analoghi emessi all’estero a partire dal 10/9/1992, indipendentemente dalla scadenza;
- obbligazioni emesse in Italia ed all’estero da enti territoriali (regioni, province, comuni);
- obbligazioni, aventi scadenza non inferiore a 18 mesi, emesse da società residenti in Italia (S.p.A.) con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani (il requisito della quotazione deve sussistere al momento dell’emissione dei titoli);
- obbligazioni, aventi scadenza non inferiore a 18 mesi, emesse da banche residenti;
- titoli emessi dalle società-veicolo (SPV) in relazione ad operazioni di cartolarizzazione dei crediti (c.d. securitization), con scadenza non inferiore a 18 mesi;
- obbligazioni emesse da Enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizioni di legge (Enel, Eni, Iri, Ina, Cassa depositi e prestiti, ecc.);
- obbligazioni emesse da Enti pubblici locali;
- buoni ordinari comunali o regionali (Boc e Bor);
- obbligazioni e titoli simili emessi in Italia ed all’estero da soggetti non residenti.

Sui proventi percepiti dai soggetti c.d. “nettisti” (vedi *infra*), anche in occasione della cessione, per la parte maturata nel periodo di possesso, viene applicata un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 12,50%.

L’imposta sostitutiva viene applicata con l’aliquota del 27% sui proventi delle obbligazioni emesse da soggetti non residenti aventi scadenza inferiore a 18 mesi.

Qualora il rimborso delle obbligazioni e dei titoli simili con scadenza non inferiore a 18 mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e altri proventi maturati fino al momento dell’anticipato rimborso è dovuta dall’emittente una somma pari al 20% (art. 26, c. 1, D.P.R. 600/73).

L’imposta sostitutiva viene applicata nei confronti dei seguenti soggetti (“nettisti”):

- persone fisiche residenti;
- società semplici e di fatto;
- associazioni artistiche e professionali;
- enti non commerciali;
- Stato ed enti pubblici;
- soggetti esenti da IRES;
- GPI (Gestioni individuali di portafoglio, soggette al regime del risparmio gestito) e fondi comuni d’investimento italiani, limitatamente ai titoli soggetti all’aliquota del 27%.
- soggetti non residenti in Italia .

Nei confronti degli altri soggetti, denominati “lordisti” (principalmente, le società e gli enti commerciali), non si applica alcuna imposta sostitutiva e gli interessi e altri proventi concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente secondo le regole di volta in volta applicabili.

Se i titoli sono immessi in un dossier titoli cointestato a soggetti con diverso regime fiscale (lordisti e nettisti), l’imposta sostitutiva deve essere applicata sull’intero ammontare dei proventi (circ. 23.12.1996, n. 306/E).

L’imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e di gestione del risparmio (SGR) e dagli agenti di cambio, che intervengono non soltanto nel pagamento delle cedole ma anche nelle operazioni di compravendita e di trasferimento dei titoli (intendendo per tali le cessioni e qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporta il mutamento

della titolarità giuridica dei titoli), mediante il particolare sistema del “conto unico” (art. 3, d.lgs. n. 239/96).

I soggetti nettisti che abbiano percepito nel periodo d'imposta interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili sui quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva, devono indicare nella dichiarazione annuale dei redditi i proventi maturati nel periodo di possesso ed incassati, in modo esplicito o implicito, nel relativo periodo d'imposta e versare l'imposta sostitutiva con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione.

2. Obbligazioni emesse all'estero

Gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli simili emessi in Italia ed all'estero da soggetti non residenti e dei titoli pubblici emessi all'estero a decorrere dal 10/9/1992 sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, co. 1-bis, D.Lgs. n. 239/96.

Rientrano nella fattispecie delle obbligazioni estere anche i titoli partecipativi esteri:

- la cui remunerazione è deducibile dal reddito dell'emittente estero;
- che garantiscono la restituzione del capitale a scadenza. In difetto di tale obbligo di restituzione, il titolo si qualificherà come “atipico” e soggetto alla ritenuta del 27%.

L'imposta sostitutiva è dovuta con l'aliquota:

- del 12,50%, sugli interessi dei titoli pubblici emessi all'estero e sugli interessi dei titoli emessi da soggetti non residenti aventi scadenza pari o superiore a 18 mesi;
- del 27% negli altri casi.

I certificati di deposito emessi da soggetti non residenti a partire dal 20/6/1996, indipendentemente dalla loro durata, sono soggetti alla ritenuta d'ingresso del 27% (circ. 24.11.2000 n. 213/E).

L'imposta sostitutiva è applicata dall'intermediario residente che interviene nella riscossione dei proventi, mediante il meccanismo del conto unico.

In caso di percezione “disintermediata”, ovvero direttamente all'estero, l'imposta sostitutiva, alle medesime condizioni applicabili in caso di percezione con l'intervento

di intermediari, deve essere autoliquidata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi (quadro RM del mod. UNICO).

3. Obbligazioni soggette a ritenuta alla fonte

I proventi derivanti dalle altre obbligazioni e titoli simili emessi da soggetti residenti in Italia diversi dai “grandi emittenti” (società con azioni non quotate in borsa - escluse le banche) sono soggetti, in via residuale, a una ritenuta alla fonte del 12,50% o del 27% (art. 26, c. 1, D.P.R. n. 600/73).

La misura della ritenuta varia a seconda:

- della scadenza del titolo - superiore o inferiore a 18 mesi;
- in caso di titoli con scadenza pari o superiore a 18 mesi, anche del tasso di interesse applicato.

In particolare, per i titoli con scadenza pari o superiore a 18 mesi, emessi a partire dal 30/6/1997, la ritenuta del 12,50% si applica a condizione che al momento dell'emissione il tasso di rendimento effettivo a scadenza (vale a dire il rendimento calcolato tenendo conto sia delle cedole che dello scarto d'emissione) sia non superiore:

- al doppio del Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.), per le obbligazioni e i titoli simili negoziati in mercati regolamentati di Paesi aderenti all'UE o collocati mediante offerta al pubblico;
- al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) aumentato di due terzi, per le obbligazioni e i titoli simili diversi dai precedenti (non quotati).

Se tali condizioni non sono verificate, si applica la ritenuta del 27%.

Sono soggetti alla ritenuta del 27% anche i titoli emessi dai grandi emittenti (diversi dai Titoli di Stato) con scadenza inferiore a 18 mesi.

Diversamente da quanto avviene per i titoli emessi dai “grandi emittenti” (cui si applica il meccanismo del “conto unico”), la ritenuta si applica sugli interessi e altri proventi corrisposti dall'emittente. Pertanto, in caso di circolazione del titolo, il cedente non subisce la ritenuta, che graverà interamente sul percettore allo stacco cedola o al rimborso.

La platea di soggetti cui si applica la ritenuta in discorso è più ampia rispetto a quanto accade in materia di “grandi emittenti”. La ritenuta si applica:

- a titolo d'imposta, nei confronti di persone fisiche, società semplici ed equiparate, enti non commerciali e soggetti non residenti in Italia;
- a titolo d'acconto, nei confronti di imprenditori individuali, società ed enti commerciali e stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

La ritenuta deve essere versata dal sostituto d'imposta anche sugli interessi maturati ancorché non corrisposti (art. 3, c. 2, lett. d), D.P.R. n. 602/73).

4. Penale del 20% per anticipato rimborso

Qualora il rimborso di obbligazioni e titoli similari (emessi in Italia o all'estero) abbia luogo entro 18 mesi dall'emissione, sugli interessi, premi e altri frutti (es. scarto d'emissione), maturati fino all'anticipato rimborso, è dovuta dall'emittente una somma pari al 20% (art. 26, c. 1, D.P.R. 600/73).

Per le obbligazioni e i titoli similari emessi all'estero, il 20% dei frutti maturati al momento del rimborso deve essere versato dai sostituti d'imposta che intervengono nella riscossione degli stessi, ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti (art. 14 c. 2 DL 449/96).

3.3.5. PLUSVALENZE

Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di obbligazioni e titoli similari, realizzate al di fuori dell'esercizio di un'attività di natura commerciale, costituiscono redditi diversi (art. 67-ter, del tuir). A tali redditi si applica l'imposta sostitutiva del 12,5% secondo i regimi fiscali della dichiarazione, del risparmio amministrato e del risparmio gestito.

Dalla base imponibile della plusvalenza o della minusvalenza si scomputano i redditi di capitale (interessi e disaggi d'emissione) maturati ma non riscossi (art. 68, c. 7, del tuir).

3.4. TITOLI ATIPICI

Nella prassi è frequente riscontrare l'offerta di strumenti che presentano rendimenti o capitali di rimborso indicizzati in funzione di parametri di riferimento predefiniti, interni ovvero esterni all'emittente.

Tali prodotti si presentano come una combinazione:

- di un'obbligazione tradizionale e
- di una serie di strumenti derivati.

La qualificazione fiscale di tali strumenti, specialmente a seguito dell'introduzione della nuova categoria di titoli simili alle azioni, non è priva di elementi di incertezza.

Tuttavia, la categoria dei titoli atipici può essere delimitata:

1. in positivo, nel senso che deve trattarsi di titoli ovvero certificati di massa;
2. in negativo, vale a dire che deve trattarsi di titoli diversi da:
 - obbligazioni;
 - titoli simili alle obbligazioni;
 - azioni e quote sociali;
 - titoli simili alle azioni;
 - quote di partecipazione ad OICVM.

Sono infatti considerati atipici i titoli o certificati di massa, diversi dalle azioni, obbligazioni e titoli simili, nonché dai titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione, tenendo presente che:

- si considerano simili alle obbligazioni i titoli che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata (con o senza la corresponsione di proventi periodici) e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa;
- si considerano in ogni caso simili alle azioni i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione è totalmente correlata all'andamento economico dell'emittente o dell'affare in relazione al quale sono stati emessi, ovvero, se emessi da soggetti non residenti, a condizione che la

relativa remunerazione consista nella partecipazione agli utili e che sia indeducibile nel Paese estero di residenza dell'emittente.

Quando non ricorrono tali circostanze, normalmente vi sono i presupposti per la qualificazione del titolo come "atipico" ai fini fiscali.

3.4.1. REDDITI DI CAPITALE

I sostituti d'imposta che emettono i titoli atipici operano una ritenuta del 27% sui proventi corrisposti ai possessori, compresa la differenza tra la somma pagata o il valore dei beni attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione (art. 5 D.L. n. 512/83).

La ritenuta è operata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di imprese commerciali (art. 5 c. 2 D.L. n. 512/83).

La ritenuta è operata a titolo d'imposta in ogni altro caso, e quindi anche sui proventi percepiti da soggetti non residenti (salvo l'applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni), da soggetti esenti da IRES, dallo Stato e dagli altri enti esclusi da IRES (art. 5 D.L. n. 512/83).

3.4.2. PLUSVALENZE

Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli atipici, realizzate al di fuori dell'esercizio di un'attività di natura commerciale, costituiscono redditi diversi (art. 67, c. 1-ter, del tuir). A tali redditi si applica l'imposta sostitutiva del 12,5% secondo i regimi fiscali della dichiarazione, del risparmio amministrato e del risparmio gestito .

Si ricorda che dalla base imponibile della plusvalenza o della minusvalenza si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi (art. 68, c. 7, del tuir).

3.4.3. REDDITI DI FONTE ESTERA

Per i titoli atipici emessi da soggetti non residenti e collocati in Italia la ritenuta è operata dai sostituti d'imposta residenti incaricati dall'emittente, che intervengono nel pagamento dei proventi, nel riacquisto o nella negoziazione dei titoli (art. 8, d.l. n.512/1983).

Affinché sorga l'obbligo di applicare la ritenuta è necessario:

- il conferimento dell'incarico del pagamento dei proventi o del riacquisto o negoziazione dei titoli, ad un soggetto residente che possa assumere la qualità di sostituto d'imposta;
- il collocamento dei titoli o certificati nel territorio dello Stato.

In tutti i casi in cui la ritenuta non viene applicata (in quanto manca un sostituto d'imposta), i redditi derivanti dai titoli atipici emessi da soggetti non residenti devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi nel quadro RM ed ivi assoggettati ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 27% (art. 18 del tuir).

3.5. MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI

Sono considerati redditi di capitale gli interessi da mutuo:

- determinati in base al saggio d'interesse pattuito per iscritto, nel rispetto dell'autonomia negoziale delle parti, ovvero
- in mancanza di quantificazione per iscritto, determinati in misura pari al saggio legale (art. 44, c. 2, del tuir).

Si considerano dati a mutuo anche i versamenti effettuati dai soci a favore della società, se dai bilanci non risulta che il versamento è stato fatto senza obbligo di restituzione (ad esempio, in conto capitale) (art. 46, del tuir).

Sono redditi di capitale anche gli interessi derivanti dai depositi (1782 e 1834 cod.civ.).

Nella categoria rientrano i redditi derivanti da certificati di deposito, ancorché, secondo le indicazioni della Banca d'Italia, rivestano la natura di veri e propri titoli di credito (che possono circolare in forma nominativa o al portatore, ovvero essere addirittura dematerializzati), attestanti il rapporto di deposito.

La terza categoria di interessi è quella derivante da contratti di conto corrente (bancari e non bancari, artt. 1823 e 1852 cod.civ.).

I redditi in esame sono imponibili nel periodo di imposta in cui sono percepiti, in base al principio di cassa.

Per i contratti di conto corrente ordinario e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.

3.5.1. DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI

Gli interessi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, sono soggetti a una ritenuta a titolo d'imposta del 27% (art. 26, c. 2 e 3, D.P.R. n. 600/1973) se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali.

Nel caso di opzione per il "risparmio gestito" gli interessi confluiscono nel risultato di gestione, soggetto ad un'imposta sostitutiva del 12,50%, a condizione che la giacenza media di tali conti e depositi non superi il 5% del valore del portafoglio gestito.

La ritenuta del 27% si applica in ogni caso a titolo d'acconto, se gli interessi e altri proventi sono percepiti nell'esercizio di imprese commerciali.

Gli interessi dei conti correnti e depositi bancari e postali non sono soggetti alla ritenuta del 27%, se:

- a) sono corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane;
- b) derivano da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e le Poste Italiane;
- c) derivano da depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dal "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato" (art. 2, l.n. 432/93), e dagli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.

3.5.2 ALTRI INTERESSI

Gli altri interessi di questa categoria (mutui, conti correnti e depositi non bancari), invece, sono soggetti ad una ritenuta d'acconto del 12,50% da parte del soggetto debitore, se riveste la qualifica di sostituto d'imposta, e devono essere inclusi nel reddito imponibile ai fini IRPEF del contribuente (art. 26, c. 5, D.P.R. n. 600/1973).

La ritenuta deve essere versata dal sostituto d'imposta anche sugli interessi maturati ancorché non corrisposti (art. 3, c. 2, lett. e), D.P.R. n. 602/73).

3.5.3. INTERESSI DI FONTE ESTERA

Gli interessi derivanti da conti correnti bancari e postali intrattenuti con istituti di credito esteri sono soggetti ad una ritenuta d'ingresso a titolo d'imposta del 27%, da parte del sostituto d'imposta che interviene nella riscossione del reddito (art. 26, c. 3, D.P.R. 600/73).

In caso di percezione senza l'intervento di un sostituto d'imposta, tali redditi devono essere assoggettati all'imposta sostitutiva del 27% in sede di dichiarazione dei redditi (art. 18 del tuir).

Gli altri redditi di fonte estera della presente categoria (mutui e conti correnti non bancari), devono essere dichiarati con l'applicazione delle ordinarie aliquote IRPEF progressive. La percezione di tali redditi attraverso intermediari, comporta inoltre l'obbligo di segnalazione previsto dalla normativa sul monitoraggio fiscale, se il trasferimento dall'estero eccede la soglia di 12.500 euro.

3.5.4. CONTI CORRENTI IN VALUTA ESTERA

Gli interessi derivanti da conti correnti e depositi in valuta estera sono soggetti al medesimo regime fiscale previsto per quelli in euro, salvo l'obbligo di conversione in euro dei controvalori.

Costituisce ipotesi di realizzo di redditi diversi (art. 67, lett. c-ter del tuir) e non di redditi di capitale:

- la cessione a titolo oneroso a pronti di valute estere, rivenienti da depositi e conti correnti;
- la cessione a termine di valute estere, in ogni caso.

Il prelievo di valute estere da depositi e conti correnti è assimilato alla cessione a titolo oneroso.

Tuttavia, laddove nel periodo d'imposta la giacenza dei conti complessivamente intrattenuti da contribuente (quindi rileva il saldo della totalità dei conti in valuta, ovunque detenuti, anche presso una pluralità di istituti) non superi l'importo di 51'645.69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui, la cessione a pronti (ed il prelievo) di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti è irrilevante ai fini fiscali (art. 67, c. 1-ter, del tuir)

La base imponibile è la differenza tra il costo d'acquisto ed il corrispettivo percepito, convertiti in euro secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti, determinato con d.m. finanze (art. 9 c. 2 del tuir).

Per le valute oggetto di prelievo si assume il valore normale delle valute alla data del prelievo (art. 9, del tuir). In mancanza della documentazione attestante il costo, si assume il minore dei cambi mensili accertati con d.m. finanze nel periodo di imposta di realizzo della plusvalenza (art. 68, c. 6 del tuir).

In caso di cessione a termine, il costo di acquisto è pari al valore della valuta al cambio a pronti vigente alla stipula del contratto (art. 68, c. 6 del tuir).

Entrambe le tipologie di plusvalenze sono soggette all'imposta sostitutiva del 12,50% sui redditi diversi di natura finanziaria (art. 5 del d.lgs. n. 461/97).

Tuttavia, per le valute oggetto di cessione e prelievo da depositi e conti correnti, è esclusa l'applicazione del regime amministrato (art. 6, D.Lgs. n. 461/97), mentre per le valute oggetto di cessione a termine tale regime è applicabile, a condizione che l'intermediario deve intervenire nella cessione come controparte o come intermediario professionale.

3.6. PRONTI CONTRO TERMINE E RIPORTI

3.6.1. DEFINIZIONE

Sono comunemente definite “pronti contro termine” le operazioni con le quali un operatore vende a pronti una certa quantità di titoli o valori, con contemporaneo riacquisto a termine della stessa quantità precedentemente venduta.

Più precisamente, in materia di tasse sui contratti di borsa, si intendono per contratti “pronti contro termine” quei contratti che configurano un'operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale (art. 1, c. 5 del d.lgs. 435/97).

Analogamente, il contratto di riporto è il contratto per il quale un soggetto (riportato) trasferisce in proprietà ad un altro soggetto (riportatore) titoli di credito di

una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta (art. 1548 cod. civ.).

3.6.2. BASE IMPONIBILE E IMPUTAZIONE AL PERIODO D'IMPOSTA

Le operazioni di riporto e pronti contro termine producono redditi di capitale quando riguardano (art. 44, c. 1, lett. g-bis; art. 45, c. 1, del tuir):

- obbligazioni e titoli similari;
- titoli rappresentativi di quote di fondi comuni di investimento;
- certificati di deposito;
- titoli atipici;
- ogni altro tipo di titolo di credito;
- titoli rappresentativi di partecipazioni (azioni, quote, ecc.);
- valute.

Il reddito di capitale è costituito dalla differenza tra (art. 45, c. 1, del tuir):

- il prezzo a pronti;
- il corrispettivo a termine, al netto dei ratei di interesse e dei proventi maturati sul titolo (ad eccezione di quelli relativi a partecipazioni e titoli esenti).

In altre parole, se le operazioni sono poste in essere su titoli diversi dalle partecipazioni, dalla differenza così ottenuta devono essere scomputati gli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata del rapporto e autonomamente soggetti a tassazione come interessi di obbligazioni e altri redditi di capitale in capo al possessore.

Invece, se il pronti contro termine ha per oggetto partecipazioni o titoli esenti, i dividendi ed i proventi messi in pagamento in costanza del rapporto non sono scomputati dal corrispettivo a termine, con l'effetto che il dividendo è tassato in capo al cessionario a pronti.

Quando i corrispettivi suddetti sono espressi in valuta estera, sono valutati al cambio del giorno in cui sono pagati (corrispettivi a pronti) o incassati (corrispettivi a termine), con l'effetto che anche la differenza cambio costituisce reddito di capitale (art. 45, c. 1 del tuir).

3.6.3. REGIME FISCALE

I redditi derivanti dai pronti contro termine e dai riporti sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con l'aliquota del 12,50%, o con la maggiore aliquota (27%) a cui sarebbero assoggettabili gli interessi e altri proventi dei titoli sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati (art. 26, c. 3-bis, D.P.R. 600/73).

La ritenuta deve essere effettuata dal cessionario a termine (se riveste la qualifica di sostituto d'imposta) ovvero dall'intermediario che paga i proventi o interviene nella loro riscossione (art. 26, c. 3-bis, D.P.R. n. 600/73).

La ritenuta è applicata a titolo di acconto, nei confronti di imprenditori individuali mentre non è operata nei confronti delle società commerciali (art. 26, c. 4, D.P.R. 600/73).

Inoltre, la ritenuta si applica a titolo d'acconto qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti percettori (es. operazioni aventi per oggetto partecipazioni qualificate, se nel periodo di durata del contratto viene messo in pagamento il dividendo) (art. 26, c. 4, D.P.R. 600/73).

3.6.4. REDDITI DI FONTE ESTERA

I proventi di fonte estera sono soggetti al medesimo regime fiscale previsto per quelli di fonte italiana.

L'intermediario che interviene nella riscossione deve prelevare una ritenuta a titolo d'imposta del 12.50% o con la maggiore aliquota a cui sarebbero assoggettabili gli interessi e altri proventi dei titoli sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili proventi derivanti dai rapporti ivi indicati (art. 26, c. 3-bis, D.P.R. 600/73).

In caso di percezione direttamente all'estero, i redditi sono da indicare in dichiarazione e ivi assoggettati ad imposta con la stessa aliquota che sarebbe stata applicata da un intermediario sostituto d'imposta (art. 18 del tuir).

3.7. MUTUO DI TITOLI GARANTITO (SECURITIES LENDING)

3.7.1. DEFINIZIONE

In un contratto di prestito titoli o securities lending un soggetto, denominato lender, concede ad un altro soggetto (borrower) una data quantità di titoli o merci, dietro la corresponsione di un corrispettivo (Dir. 93/6/CEE).

In particolare, il borrower corrisponderà al lender:

- un vero e proprio compenso per il servizio prestato (fee);
- un provento “sostitutivo” dei frutti maturati sui titoli prestati (manufactured interest o dividend).

3.7.2. REGIME FISCALE

Il contratto di mutuo di titoli garantito prevede un regime fiscale autonomo rispetto al contratto di mutuo ordinario (art. 44, lett. g-ter, T.U.I.R. e art. 26-bis, d.p.r. n. 600/73).

In particolare, il reddito imponibile in capo al mutuante è costituito:

- dal compenso del mutuo;
- dal controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli, (eccetto i dividendi), maturati nel periodo di durata del rapporto (c.d. manufactured interest), anche nel caso in cui gli interessi non vengano materialmente corrisposti dal mutuatario, ad esempio perché l’operazione si svolge nel periodo di godimento di una medesima cedola.

Il regime fiscale dei proventi del prestito di titoli garantito è del tutto simile a quello applicabile ai riporti e pronti contro termine, al quale pertanto si rinvia.

In particolare, sui redditi di capitale si applica una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 12,5%, o della maggiore aliquota (27%) a cui sarebbero assoggettabili gli interessi e altri proventi dei titoli sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili proventi derivanti dai rapporti ivi indicati (ovvero i lenders).

I proventi dei beni costituiti in pegno irregolare spettano e sono imponibili secondo le regole ordinarie in capo al costituente il pegno (borrower) a condizione che il creditore pignoratizio (lender) non compia atti di disposizione sui beni in garanzia (denaro, titoli, ecc.) nel corso dell’operazione di mutuo (art. 2, c. 2, D.Lgs. n. 461/97).

Pertanto, le somme trasferite dal lender al borrower, corrispondenti ai proventi dei titoli in garanzia, non sono soggette a ritenuta fiscale.

3.8. RENDITE PERPETUE E PRESTAZIONI ANNUE PERPETUE

3.8.1. DEFINIZIONE

Costituiscono redditi di capitale anche le somme percepite a titolo di rendita perpetua, vale a dire in adempimento dell'obbligazione nascente dal contratto mediante il quale:

- una parte cede all'altra parte un bene immobile ovvero una somma di capitale;
- la parte cessionaria, quale corrispettivo (o quale onere, in caso di cessione gratuita), conferisce all'altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di denaro o di una certa quantità di altre cose fungibili.

Sono inoltre considerati redditi di capitale i proventi derivanti da qualsiasi altra prestazione annua perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per atto di ultima volontà (art. 1869, cod.civ.).

3.8.2. REGIME FISCALE

I proventi in esame sono soggetti ad una ritenuta d'acconto del 12,50% e devono essere inclusi nel reddito imponibile ai fini IRPEF (art. 26, c. 5, D.P.R. n. 600/73).

3.8.3. REDDITI DI FONTE ESTERA

I redditi di fonte estera della presente categoria, devono essere dichiarati con l'applicazione delle ordinarie aliquote IRPEF progressive.

3.9. PRESTAZIONI DI FIDEIUSSIONE O DI ALTRA GARANZIA

3.9.1. DEFINIZIONE

L'eventuale compenso corrisposto per la prestazione di fideiussione (art. 1936 c.c.) costituisce reddito di capitale, qualora non percepito nell'esercizio di un'impresa commerciale.

Costituiscono redditi di capitale anche i compensi corrisposti per garanzie diverse dalla fideiussione, sia personali (avallo, anticresi, espromissione, accollo ecc.), che reali (pegno, ipoteca).

3.9.2. REGIME FISCALE

I proventi in esame sono soggetti ad una ritenuta d'acconto del 12,50% e devono essere inclusi nel reddito imponibile ai fini IRPEF (art. 26, c. 5, d.p.r. n. 600/1973).

Non sono soggetti alla ritenuta i proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali.

3.9.3. REDDITI DI FONTE ESTERA

I redditi di fonte estera della presente categoria, devono essere dichiarati con l'applicazione delle ordinarie aliquote IRPEF progressive.

3.10. ACCETTAZIONI BANCARIE

3.10.1. DEFINIZIONE

L'accettazione bancaria è una cambiale tratta che contiene l'ordine di una impresa (traente) ad una banca (trattario) di pagare una certa somma ad una determinata scadenza.

La banca che pone la propria firma per accettazione diventa automaticamente l'obbligato principale.

Una volta che il titolo è stato accettato da una banca, può essere negoziato anche tramite una società di intermediazione che può acquisire in proprio le accettazioni oppure può impegnarsi a piazzarle presso altri soggetti.

3.10.2. REGIME FISCALE

Gli interessi e altri proventi delle accettazioni bancarie sono soggetti a una ritenuta a titolo d'imposta del 27% (art. 1, c. 3, D.L. 546/81).

La ritenuta di applica a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di imprese commerciali.

3.10.3. PLUSVALENZE

In caso di cessione a titolo oneroso, l'imposta sostitutiva sui capital gains del 12,50% si applica secondo i regimi della dichiarazione, del risparmio amministrato e del risparmio gestito soltanto sulla parte della differenza tra il prezzo di vendita ed il costo d'acquisto, al netto dei redditi di capitale (interessi e scarti d'emissione) maturati e riconosciuti implicitamente nel corrispettivo (art. 68, c. 7, del tuir).

3.11. CAMBIALI FINANZIARIE

3.11.1. DEFINIZIONE

Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all'ordine equiparati per legge alle cambiali ordinarie, con durata compresa fra i 3 e i 12 mesi.

A differenza delle cambiali ordinarie (pagherò cambiario o tratta), le cambiali finanziarie sono titoli emessi in serie, vale a dire, titoli di credito destinati alla raccolta di risparmio presso il pubblico.

Il valore nominale unitario non può essere inferiore a 51.645,69 euro (100 milioni di lire).

3.11.2. REGIME FISCALE

Le cambiali finanziarie, indipendentemente dalla scadenza, sono soggette alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% (art. 26, c. 1, D.P.R. n. 600/73).

La ritenuta è operata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di imprese commerciali.

Si applica inoltre la maggiorazione al 27% per le cambiali finanziarie emesse da società non quotate, diverse dalle banche, il cui rendimento effettivo superi (art. 26, c. 1, D.P.R. n. 600/73):

- il doppio del T.U.R. per i titoli negoziati in mercati regolamentati di Paesi aderenti alla UE o collocati mediante offerta al pubblico;
- al T.U.R. aumentato di 2/3, negli altri casi.

3.11.3. PLUSVALENZE

Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di cambiali finanziarie, realizzate al di fuori dell'esercizio di un'attività di natura commerciale, costituiscono redditi diversi (art. 67-ter, del tuir). A tali redditi si applica l'imposta sostitutiva del 12,5% secondo i regimi fiscali della dichiarazione, del risparmio amministrato e del risparmio gestito.

Si ricorda che dalla base imponibile della plusvalenza o della minusvalenza si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi.

3.12. OICR E SICAV

3.12.1. DEFINIZIONE

Sono redditi di capitale le somme o il valore normale dei beni distribuiti a qualunque titolo da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o immobiliari.

I proventi in questione sono quelli rivenienti dagli organismi di investimento collettivo del risparmio, che siano fondi comuni di investimento ovvero SICAV (ovvero organismi d'investimento collettivo aventi altre forme giuridiche quali unit trust, partnership, società in accomandita) residenti e non residenti in Italia.

Il fondo comune di investimento è un patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte.

Le SICAV sono invece società per azioni a capitale variabile avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni.

3.12.2. REGIME FISCALE

Il regime fiscale dei proventi in esame differisce a seconda:

- della natura dell'OICR (mobiliare ovvero immobiliare);
- della residenza (italiana o estera).

Il regime fiscale dei fondi mobiliari non cambia invece in funzione del grado di apertura del fondo (fondi "aperti" e "chiusi").

In particolare:

- gli OICR mobiliari di diritto italiano sono soggetti a un'imposta sostitutiva del 12,50% sul risultato di gestione (5% per gli OICVM che investono prevalentemente in small cap). I relativi proventi distribuiti ai partecipanti sono quindi esenti da imposizione fiscale;
- i fondi immobiliari non sono soggetti alle imposte sui redditi e i proventi sono soggetti ad una ritenuta del 12,50% in capo al percettore;
- i proventi degli OICR mobiliari di diritto estero, armonizzati UE e commercializzati in Italia sono soggetti a una ritenuta del 12,50%, prelevata di regola dalla banca corrispondente;
- i proventi degli OICR mobiliari di diritto estero, armonizzati UE ma non commercializzati in Italia, sono soggetti a un'imposta sostitutiva del 12,50%, di regola da liquidare in dichiarazione dei redditi da parte del contribuente;
- i proventi degli altri OICR di diritto estero, non armonizzati UE, non essendo prevista una ritenuta a titolo d'imposta (bensì d'acconto, nella misura del 12,50%), devono essere inclusi nel reddito imponibile ai fini IRPEF (art. 10-ter, c. 5, legge n. 77/1983).

3.12.3. BASE IMPONIBILE

Costituiscono redditi di capitale i proventi percepiti (art. 45, c. 4-bis del tuir):

- a titolo di distribuzione periodica da parte della società di gestione, in costanza del rapporto di partecipazione al fondo;
- in sede di vicende interruttive del rapporto di partecipazione, quali cessione a terzi, riscatto e liquidazione delle quote.

La base imponibile corrisponde all'importo pari alla differenza positiva (c.d. "delta NAV") tra:

- l'incremento di valore (Net Asset Value, NAV) delle azioni o quote rilevato alla data della distribuzione e
- l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.

L'incremento di valore deve essere rilevato dall'ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione del fondo (art. 45, c. 4-bis del tuir).

Soltanto l'ulteriore eccedenza rispetto all'apprezzamento di valore subito dalle quote ("delta NAV"), costituirà reddito diverso (plusvalenza), in quanto deriva dall'operazione di negoziazione sul mercato delle quote, indipendentemente dalla performance del fondo.

I proventi sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati. Pertanto, le eventuali oscillazioni valutarie non rilevano più autonomamente come redditi diversi di natura finanziaria.

Le disposizioni in esame non riguardano le gestioni individuali (GPI), dove gli utili conseguiti dal gestore sono imputati direttamente al mandante (circ. 10/5/1985, n. 16; circ. 4/6/1985, n. 21), salvo l'esercizio dell'opzione per il regime del risparmio gestito, ove ne ricorrano i presupposti.

3.12.4. FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO DI DIRITTO ITALIANO E "LUSSEMBURGHESE STORICI"

Questi organismi collettivi d'investimento, le cui quote di partecipazione sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore, possono essere così distinti in funzione delle loro caratteristiche:

- fondi comuni di investimento mobiliare quando investono i versamenti eseguiti dai partecipanti sul mercato mobiliare. A loro volta essi si distinguono, a seconda delle caratteristiche della raccolta, in fondi aperti (caratterizzati dalla variabilità del patrimonio raccolto presso il pubblico dei risparmiatori) e fondi chiusi (invariabilità del patrimonio, con possibilità di riscatto delle quote soltanto a scadenza);
- fondi comuni di investimento immobiliare, quando gli investimenti sono costituiti da beni immobili o partecipazioni in società immobiliari.

Il regime fiscale varia a seconda della natura del fondo (mobiliare ovvero immobiliare).

3.12.4.1. Fondi mobiliari e Sicav

I proventi corrisposti dai fondi mobiliari non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti persone fisiche non imprenditori, e pertanto non sono soggetti a ritenuta alla fonte e non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

Ciò in quanto il risultato maturato attraverso la gestione è generalmente assoggettato ad imposta sostitutiva del 12,50% direttamente in capo alla società di gestione (in base ad un regime analogo a quello del risparmio gestito) (art. 9, L. n. 77/83; art. 11 L. 344/93)

3.12.4.2. Fondi immobiliari

A partire dal 1/1/2004, i proventi corrisposti dai fondi immobiliari sono soggetti a differenti regimi fiscali (art. 6, c. 2, e 7 D.L. 351/2001; circ. 5.8.2004 n. 38/E):

- i proventi percepiti entro il 31.12.2003 e quelli corrisposti successivamente ma relativi ai periodi precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti persone fisiche non imprenditori, in quanto il patrimonio affidato in gestione è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'1% che viene applicata in capo alla società di gestione stessa;
- i medesimi proventi, corrisposti dal 1.1.2004, e relativi a periodi di attività iniziati dopo il 31 dicembre 2003 subiscono una ritenuta a titolo d'imposta del 12,50%, a cura della società di gestione e non più all'imposta sostitutiva dell'1% (per le imprese commerciali la ritenuta è a titolo d'acconto).

3.12.4.3. Plusvalenze e minusvalenze

Anche in caso di cessione, riscatto o liquidazione di quote di OICR, le somme o il valore normale dei beni percepiti costituiscono redditi di capitale, per un importo corrispondente alla differenza positiva tra l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data della cessione (o distribuzione, riscatto, liquidazione) e l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto (delta NAV) (art. 45, c. 4-bis del tuir; art. 7, D.L. 351/2001).

L'incremento di valore delle azioni o quote (cioè il maggior valore assunto rispetto a quello che avevano all'avvio dell'organismo) è rilevato dall'ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione (art. 45, c. 4-bis del tuir).

Anche in sede di cessazione del rapporto, il reddito di capitale è commisurato quindi all'apprezzamento di valore che le quote hanno subito rispetto al valore di emissione nel periodo intercorrente tra la data di acquisizione della partecipazione e la data della distribuzione ovvero della dismissione della stessa partecipazione.

Soltanto per la parte eccedente l'apprezzamento di valore subito dalle quote, tali redditi costituiscono redditi diversi (plusvalenze), in quanto trova fonte nell'operazione di negoziazione sul mercato delle quote, indipendentemente dalla performance del fondo.

Tuttavia, per i soli fondi immobiliari, si precisa che in caso di cessione a titolo oneroso a terzi, la differenza tra il corrispettivo percepito e il costo d'acquisto costituisce reddito diverso ai sensi dell'art. 67 lett. c ter, tuir, soggetto all'imposta sostitutiva sui *capital gains* del 12,5% (circ. 5.8.2004 n. 38/E).

Qualora sia conseguita una minusvalenza, il partecipante dovrà stabilire per quale parte tale minusvalenza derivi dalla partecipazione all'organismo di investimento e per quale parte derivi, invece, dalla negoziazione. Tale distinzione si rende necessaria in quanto le minusvalenze derivanti dalla partecipazione non possono ritenersi deducibili dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi conseguiti dal partecipante, essendo già deducibili nella determinazione del risultato maturato di gestione (circ. 24.6.1998, n. 165).

Infine, nel caso in cui alla cessazione del fondo il risultato della gestione sia negativo ed esso non sia utilizzabile dalla società di gestione (per compensare debiti di imposta dovuti per altri fondi gestiti dalla stessa), questa rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti per ciascun partecipante, l'importo computabile in diminuzione dalle altre plusvalenze ancorché realizzate nell'ambito di altri rapporti di custodia, amministrazione o gestione.

3.12.5. FONDI MOBILIARI E SICAV DI DIRITTO ESTERO

Per i proventi derivanti da tali organismi, occorre distinguere tra:

- i fondi comuni conformi alle direttive UE commercializzati in Italia;
- i fondi comuni conformi alle direttive UE non commercializzati in Italia;
- gli altri fondi esteri non conformi alle direttive UE.

Anche per i fondi esteri si applica la disposizione prevista per i fondi comuni d'investimento nazionale, che comprende fra i redditi di capitale anche i proventi percepiti a seguito di cessione, riscatto o liquidazione di quote dei fondi, in base al c.d. delta NAV.

Tuttavia, in caso di minusvalenza, si ricorda che la stessa è integralmente deducibile dalle successive plusvalenze (anche per la parte in cui sia riferibile alla partecipazione al fondo).

In caso di percezione di un provento in valuta estera rileva soltanto il cambio alla data in cui il provento stesso è percepito (circ. 24/6/1998, n. 165).

3.12.5.1. Fondi comuni e SICAV UE collocati in Italia

I proventi percepiti da persone fisiche residenti non imprenditori, sono soggetti ad una ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% (per i proventi relativi a imprese, società o enti commerciali la ritenuta è a titolo d'acconto).

La ritenuta è ridotta al 5%, per i fondi specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione.

La ritenuta si applica (art. 10 ter, c. 1 e 3, L. 77/83):

- agli eventuali utili distribuiti in costanza di partecipazione al fondo (cioè sui proventi derivanti dal possesso del titolo);
- alla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto (cioè sulla plusvalenza realizzata in occasione del riscatto o della cessione del titolo e pari al c.d. delta NAV).

La ritenuta deve essere operata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi o del riacquisto o negoziazione delle quote o azioni (di regola, la c.d. "banca corrispondente" in Italia del soggetto gestore estero, ovvero per gli ETF quotati in borsa "Exchange traded funds", l'intermediario finale che interviene nella riscossione dei proventi – ris. 7.5.2002 n. 139/E).

Sono esclusi dalla ritenuta:

- i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi esteri autorizzati al collocamento in Italia prima del 30/9/83 (c.d. "lussemburghesi storici" soggetti alla disciplina prevista per i fondi comuni italiani);
- i proventi inclusi nel regime del risparmio gestito;

- i proventi che derivano da quote o azioni percepiti senza l'intervento di incaricati residenti. In tal caso si applica la disciplina applicabile ai proventi dei fondi armonizzati UE, ma non commercializzati in Italia.

3.12.5.2. Fondi comuni UE non collocati in Italia

I proventi derivanti dai fondi esteri conformi alle direttive comunitarie ma non commercializzati in Italia, percepiti da persone fisiche residenti non imprenditori, devono essere indicati nella dichiarazione annuale dei redditi (art. 10 ter, c. 4 e 5, L. 77/83).

Sono soggetti ad imposizione nella stessa misura prevista per i fondi UE commercializzati in Italia, cioè nella misura del 12,50%, ridotta al 5%, per i fondi specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione.

L'imposta sostitutiva è versata in sede di dichiarazione con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo.

Gli investimenti in tali organismi eccedenti l'importo di 12'500 euro, direttamente posseduti all'estero senza il tramite di intermediari residenti in Italia devono essere indicati nel quadro RW.

3.12.5.3. Fondi e Sicav non armonizzati UE

I relativi proventi concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di utili distribuiti, sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o di acquisto (art.10 ter, c. 6, L. 77/83).

Nel caso in cui i proventi siano percepiti in Italia tramite soggetti residenti incaricati del pagamento degli utili, ovvero del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, tali soggetti devono operare una ritenuta a titolo d'acconto del 12,50%.

Più precisamente, indipendentemente dalla commercializzazione in Italia dei predetti fondi (nel qual caso interviene di regola come sostituto d'imposta la banca corrispondente) sui redditi di capitale derivanti dalla negoziazione delle quote o azioni la ritenuta deve essere applicata dall'intermediario residente che ha ricevuto da parte del sottoscrittore l'incarico alla cessione delle quote o azioni.

Invece, sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ai medesimi OICVM e percepiti sia in forma periodica sia in occasione del riscatto delle quote o azioni si possono verificare le seguenti situazioni:

- a) nel caso in cui sia presente la banca corrispondente (e la stessa non risulti “disintermediata” nei pagamenti connessi con la sottoscrizione e la partecipazione nell’OICVM estero), è la banca corrispondente stessa ad applicare la ritenuta;
- b) in mancanza della banca corrispondente ovvero quando essa risulti “disintermediata”, la ritenuta è applicata dall’intermediario finale incaricato dall’investitore alla riscossione dei proventi (ris. 15.5.2003 n. 109/E).

In definitiva, tali proventi concorrono quindi integralmente alla formazione del reddito imponibile del partecipante, non essendo prevista l’applicazione del regime della tassazione separata.

Gli investimenti in tali organismi eccedenti l’importo di 12.500 euro, direttamente posseduti all’estero senza il tramite di intermediari residenti in Italia devono essere inoltre indicati nel quadro RW.

3.12.6. FONDI IMMOBILIARI DI DIRITTO ESTERO

I proventi dei fondi immobiliari di diritto estero sono soggetti per espressa disposizione di legge (art. 8, d.l. 512/1983) al regime impositivo proprio dei redditi derivanti dai titoli “atipici” (ritenuta del 27%, d’imposta o d’acconto a seconda dei casi), cui pertanto si rinvia.

3.13. ASSICURAZIONI SULLA VITA E CONTRATTI DI CAPITALIZZAZIONE

3.13.1. DEFINIZIONE

I contratti di assicurazione sulla vita sono i contratti in base ai quali l’impresa di assicurazione assume l’obbligo:

- di pagare un capitale, ovvero
- di corrispondere una rendita,

al contraente o ad un terzo beneficiario, a fronte di un premio unico o periodico, in dipendenza di un evento attinente la vita della persona assicurata. Le figure del contraente, del beneficiario e dell'assicurato possono anche coincidere.

I contratti di capitalizzazione (art. 40, D.Lgs. n. 174/95) sono invece i contratti con cui la compagnia di assicurazione, a fronte del pagamento di un premio unico o di più premi annuali, assume l'impegno di corrispondere, ad una certa scadenza, un capitale risultante dall'applicazione di predeterminati parametri di rivalutazione delle somme versate dal contraente.

Si precisa che sotto il profilo regolamentare, come confermato dalla circolare ISVAP n. 332/D del 25/5/1998, i contratti assicurativi sulla vita a prevalente contenuto finanziario, dove la convenzione sulla vita riguarda soltanto i tempi e le modalità di erogazione della prestazione (es. alcune polizze "unit linked") sono riconducibili ai contratti di capitalizzazione, di cui al ramo V del d.lgs. n. 124/1994, e non ai contratti di assicurazione sulla vita, mancando nella fattispecie qualsivoglia rischio demografico in capo all'assicuratore.

3.13.2. REGIME FISCALE

Nell'ambito dei contratti di assicurazione sulla vita, occorre distinguere (art. 44, lett. g-quater del tuir; art. 34, D.P.R. 601/73):

- i contratti in cui la prestazione può avvenire in caso di morte;
- i contratti in cui la prestazione avviene in caso di sopravvivenza dell'assicurato.

Nel caso in cui il capitale sia corrisposto in dipendenza della morte dell'assicurato, i proventi sono esenti dalle imposte sui redditi (art. 34 D.P.R. n. 601/73).

Al contrario, se la corresponsione è correlata alla sopravvivenza dell'assicurato, i proventi costituiscono redditi di capitale (art. 44, lett. g-quater, del tuir).

I redditi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita (esclusi quelli corrisposti in caso di morte dell'assicurato) e di capitalizzazione, nei confronti delle persone fisiche non imprenditori e dei soggetti non residenti in Italia sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 12,50%, applicata dalla società di assicurazione residente in Italia che corrisponde le prestazioni (art. 26-ter, D.P.R. n. 600/73).

I redditi maturati entro il 31/12/2000 sono invece soggetti a ritenuta del 12,5% a titolo d'imposta (a titolo d'acconto nei confronti degli imprenditori).

3.13.3. BASE IMPONIBILE

Bisogna distinguere i contratti stipulati prima del 31/12/2000 da quelli stipulati o rinnovati dal 1/1/2001.

Per i primi la base imponibile è costituita dalla differenza tra il capitale corrisposto dall'assicuratore e quello dei premi complessivamente versati dal contraente, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo, se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto.

Inoltre, spetta la detrazione d'imposta del 19% dei premi pagati sino a concorrenza dell'importo di 1291,14 euro (2,5 milioni di lire), se la durata del contratto non è inferiore a 5 anni e il contratto non prevede la possibilità di concessione di prestiti al contraente nel quinquennio (art. 13-bis del tuir).

Le rendite derivanti dai contratti stipulati prima del 1/1/2001 costituiscono invece redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e quindi soggette ad imposizione IRPEF ordinaria.

Di contro, per i contratti stipulati o rinnovati dal 1/1/2001, costituisce reddito la semplice differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati, senza la detrazione del 2%. Inoltre, si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione.

3.13.4. REDDITI DI FONTE ESTERA

Sugli stessi redditi, dovuti da imprese di assicurazione non residenti, percepiti da soggetti residenti in Italia, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 12,50%, da indicare nella dichiarazione dei redditi (art. 26-ter, c. 3 D.P.R. 600/73).

È prevista l'opzione per applicare l'imposta sostitutiva direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta (circ. 31.12.2003 n. 61/E).

3.13.5. PLUSVALENZE

In caso di cessione a titolo oneroso di contratti suscettibili di produrre redditi di capitale, le plusvalenze costituiscono redditi diversi (art. 67, lett. c-quinquies, del tuir), soggetti all'imposta sostitutiva del 12.50% nell'ambito dei tre regimi fiscali applicativi dei redditi diversi di natura finanziaria (regime della dichiarazione, del risparmio amministrato o del risparmio gestito) (ris. 13.5.2002 n. 144/E).

3.14. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

3.14.1. DEFINIZIONE

I proventi realizzati mediante l'utilizzo dei contratti derivati e di altri contratti a termine di natura finanziaria costituiscono redditi diversi (art. 67, lett. c-quater del tuir).

I redditi degli strumenti derivati sono individuati sul piano degli effetti giuridici che i contratti sono volti a produrre, anziché mediante le denominazioni con le quali vengono di solito individuati nella prassi bancaria corrente, anche in virtù del fatto che talvolta, con le stesse denominazioni, vengono individuate tipologie di contratti fra loro differenti e che, per contro, con denominazioni diverse sono individuate identiche tipologie di contratti (circ. 24/6/1998, n. 165/E).

Per questi motivi si distingue tra diverse categorie di contratti a termine e cioè:

- quella dei contratti a termine di tipo traslativo, che sono quelli da cui deriva l'obbligo di cedere o acquistare a termine strumenti finanziari, valute estere, metalli preziosi o merci. Il contratto può essere chiuso mediante effettiva consegna dell'attività sottostante, ovvero mediante l'addebito/accredito del solo differenziale rispetto al valore di riferimento;
- quella dei contratti a termine di tipo differenziale, che sono quelli da cui deriva l'obbligo di effettuare o ricevere a termine uno o più pagamenti commisurati a tassi d'interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi, di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria.

Rientrano nella prima categoria:

- a) i futures su titoli, merci (“commodity futures”), valute (“currency futures”), e cioè quei contratti derivati standardizzati con i quali le parti si impegnano a vendere o comprare a termine determinate attività;
- b) le options su titoli e valute e cioè quei contratti derivati che attribuiscono ad una delle parti, dietro pagamento di un premio la facoltà, da esercitare entro un dato termine o alla scadenza di esso, di acquistare o vendere determinate attività a un prezzo prestabilito;
- c) i contratti derivati su altri contratti derivati e prodotti finanziari c.d. “esotici” (ad esempio: opzioni su futures, collars, floors, swaptions, ecc.);
- d) le vendite a termine, sempreché naturalmente eseguibili in forma differenziale.

Rientrano nella seconda categoria i futures su indici (es. stock index futures), le options su indici ed i contratti di cross currency swap e interest rate swap.

Il contratto di currency swap è invece riconducibile alla fattispecie del riporto di valute o del PCT su valute. È pertanto produttivo di redditi di capitale secondo le regole applicabili a tali contratti.

3.14.2. BASE IMPONIBILE

La disciplina sulla determinazione della base imponibile dei redditi e delle perdite in esame è contenuta nell’art. 68, c. 7 e 8 del tuir.

3.14.2.1. CONTRATTI DI TIPO TRASLATIVO CON EFFETTIVA CONSEGNA DELLE ATTIVITÀ SOTTOSTANTI

Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell’attività sottostante sia eseguito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differenziale, il provento imponibile va determinato secondo le disposizioni concernenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.

3.14.2.2. CONTRATTI DI TIPO TRASLATIVO CON PAGAMENTO DEL DIFFERENZIALE

Se nell'ambito di un contratto di tipo traslativo la posizione viene chiusa con addebito/accredito del solo differenziale, la base imponibile è pari alla somma algebrica (art. 68, c. 7 e 8 del tuir) dei differenziali positivi e negativi e dei proventi ed oneri percepiti o sostenuti in relazione a ciascuno dei rapporti in discorso.

Ciò implica una compensazione sia dei differenziali positivi e negativi che dei redditi e delle perdite relativi a ciascun contratto rientrante nell'ambito della disposizione di cui alla lett. c-quater dell'art. 67, secondo il principio di cassa, vale a dire nel al periodo di imposta in cui ne avviene la percezione.

3.14.2.3. DEFINITIVITÀ DEI PAGAMENTI E IRRILEVANZA DEI "MARGINI"

Secondo l'Amministrazione finanziaria (circ. 24/6/1998, n. 165/E), poiché la norma fa riferimento ai redditi "realizzati", non è sufficiente il semplice pagamento o incasso, ma occorre altresì che tali pagamenti e riscossioni abbiano carattere di definitività, in quanto il contratto sia stato chiuso, eseguito o ceduto.

Non concorrono a formare l'utile o la perdita derivante dall'utilizzo dei contratti derivati e degli altri contratti a termine tutti quei pagamenti e incassi che adempiano ad una funzione di garanzia, quali, ad esempio, i pagamenti e gli incassi che conseguano all'addebitamento o all'accredito dei cosiddetti "margini", salvo che naturalmente non abbiano acquisito natura di pagamento definitivo perché il contratto è stato chiuso o ceduto.

3.14.2.4. PREMI SU OPZIONI

I premi pagati e riscossi su opzioni, sia di tipo traslativo che differenziale concorrono a formare il reddito o la perdita solo nel periodo d'imposta in cui l'opzione è stata esercitata ovvero è scaduto il termine per il suo esercizio (e non in quello in cui essi sono stati riscossi o pagati), dal momento che solo con l'estinzione dell'opzione può considerarsi effettivamente realizzata l'operazione.

Tale regola non vale tuttavia laddove:

- l'opzione sia chiusa anticipatamente, mediante la stipula di una opzione eguale e contraria per la stessa scadenza;

- l'opzione sia ceduta a terzi.

In dette ipotesi, infatti, ai fini dell'imputazione dei premi non è necessario attendere la scadenza del termine stabilito per l'esercizio del diritto d'opzione, in quanto con il verificarsi di tali eventi i premi assumono il carattere di definitività (circ. 24.6.1998 n. 165/E).

3.14.3. REGIME FISCALE

I proventi e le perdite derivanti da tali contratti sono produttivi di redditi diversi di natura finanziaria, e non di redditi di capitale.

Trovano pertanto applicazione le regole in materia di imposta sostitutiva del 12.50% nell'ambito dei tre regimi fiscali applicativi dei redditi diversi di natura finanziaria (regime della dichiarazione, del risparmio amministrato o del risparmio gestito – artt. 5, 6 e 7 D.Lgs. n. 461/97).

3.15. INTERESSI E ALTRI PROVENTI DERIVANTI DA ALTRI IMPIEGHI DI CAPITALE

Sono redditi di capitale tutti gli altri interessi e proventi, determinati, determinabili e variabili, che derivano dall'impiego di un capitale (art. 44, lett. h del tuir).

Fanno eccezione solo i proventi che derivano da rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento incerto, che sono soggetti a tassazione secondo le regole proprie dei c.d. "capital gains".

3.15.1. REGIME FISCALE

I proventi in esame sono soggetti ad una ritenuta d'acconto del 12,50% e devono essere inclusi nel reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF (art. 26, c. 5, D.P.R. n. 600/1973).

3.15.2. REDDITI DI FONTE ESTERA

I redditi di fonte estera della presente categoria, devono essere dichiarati con l'applicazione delle ordinarie aliquote IRPEF progressive. Si applica la normativa sul monitoraggio fiscale per gli investimenti e i trasferimenti da e verso l'estero eccedenti la soglia di 12.500 euro.

4. REGIMI APPLICATIVI DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA

4.1. IL REGIME DELLA DICHIARAZIONE

4.1.1. GENERALITÀ

Il regime della dichiarazione (art. 5, D.Lgs. n. 461/1997) è il regime ordinario di tassazione per i soggetti residenti in Italia (mentre per i non residenti il regime ordinario è il regime amministrato), essendo gli altri due applicabili solo in seguito a opzione del contribuente (artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 461/1997).

In applicazione del regime della dichiarazione, le plusvalenze - diverse da quelli aventi per oggetto partecipazioni qualificate ed equiparate - conseguite da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali residenti in Italia, vengono assoggettate a imposizione sostitutiva con l'aliquota del 12,50% da parte del contribuente stesso e indicate nella dichiarazione annuale dei redditi.

Rientrano nel campo di applicazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997 i redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) dell'art. 67 del T.U.I.R., vale a dire:

- le plusvalenze e minusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate, in società ed enti, residenti e non residenti in Italia (tranne che quelle relative a partecipazioni in società ed enti residenti nei "paradisi fiscali", i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati);
- le plusvalenze e minusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;

- le plusvalenze, gli altri proventi e le minusvalenze realizzati mediante cessione a titolo oneroso, ovvero chiusura o rimborso di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari o di strumenti finanziari;
- i redditi e le perdite derivanti da contratti derivati (es options, credit derivatives, swaps), o altri contratti a termine di natura finanziaria (es. forward agreements, futures);
- le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante cessione a titolo oneroso o chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti o di strumenti finanziari, e gli altri proventi derivanti da altri rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

4.1.2. BASE IMPONIBILE

La caratteristica principale dell'individuazione della base imponibile da assoggettare a imposizione sostitutiva è data dalla possibilità di compensare le plusvalenze e i redditi in questione con le connesse minusvalenze e perdite (art. 68, c. 5 del tuir; art. 5, D.Lgs. n. 461/97).

È consentito il riporto dell'eventuale eccedenza delle minusvalenze e delle perdite nei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quarto, a condizione che l'eccedenza sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate (art. 68, co. 5 del tuir).

4.1.3. OBBLIGHI DICHIARATIVI, ACCERTAMENTO E SANZIONI

Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva del 12.5% devono essere separatamente indicati nella dichiarazione annuale dei redditi rispetto alle altre plusvalenze parzialmente o totalmente imponibili ai fini IRPEF (art. 5, D.Lgs. n. 461/97).

Nel caso in cui all'interno di ciascuna delle diverse categorie di plusvalenze l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi) l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia

evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata (art. 68, c. 5 del tuir; circ. 24.6.1998, n. 165/E).

Pertanto, è possibile una compensazione soltanto “verticale” delle minusvalenze con le successive plusvalenze all'interno di ciascuna categoria.

Per quanto attiene alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni applicabili in caso di violazione, ai rimborsi e al contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi (art. 5 ult. c. D.Lgs. n. 461/1997).

L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta da parte del contribuente in un'unica soluzione – senza previsione d'acconti – mediante versamento diretto nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte dovute sulla base della dichiarazione dei redditi (art. 5, c. 4, D.Lgs. n. 461/97).

4.1.4. MONITORAGGIO INTERNO

Nell'ambito del regime dichiarativo, particolare importanza riveste il c.d. “monitoraggio interno” (art. 10 D.Lgs. 461/1997). Al fine di assicurare che le plusvalenze siano oggetto di dichiarazione da parte del contribuente, la norma prevede che i notai, nonché gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengano, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria, devono comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell'anno precedente, nel quadro SO del modello 770.

Nei confronti delle società emittenti, tale obbligo sussiste anche in caso di annotazione del trasferimento delle azioni o delle quote sociali.

Il monitoraggio interno non si applica alle cessioni ed altre operazioni che generino plusvalenze o altri proventi non imponibili nei confronti dei soggetti non residenti come previsto:

- per le plusvalenze derivati dalla cessione di strumenti quotati in mercati regolamentati (art. 23 del tuir);
- per le altre plusvalenze realizzate da soggetti residenti nei Paesi elencati nella c.d. “white list” (art. 5, c. 5, D.Lgs. 461/1997; D.M. 4.9.1996);
- dai trattati contro le doppie imposizioni.

Le violazioni degli obblighi previsti dalla normativa sul monitoraggio interno, per effetto delle quali risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui le operazioni si riferiscono, sono punite con la sanzione amministrativa da Euro 516 a Euro 5.164.

4.2. IL REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATO

4.2.1. GENERALITÀ

Il regime del risparmio amministrato riguarda soltanto l'imposta sostitutiva del 12,50% sui redditi diversi di natura finanziaria, mentre non riguarda i redditi di capitale (art. 6 D.Lgs. n. 461/1997).

Pertanto, in un rapporto "amministrato" convivono due distinti sistemi applicativi delle ritenute e imposte sostitutive dei redditi di natura finanziaria:

- a) le ritenute e le imposte sostitutive (di regola, del 12,50 e del 27%) ordinariamente previste per i redditi di capitale, come descritte nei precedenti paragrafi;
- b) l'imposta sostitutiva del 12,50% sulle plusvalenze finanziarie, diverse da quelle parzialmente o totalmente imponibili ai fini IRPEF.

Pertanto, a differenza di quanto accade in relazione al regime del risparmio gestito (dove plusvalenze e la maggior parte dei redditi di capitale confluiscono nel risultato di gestione del portafoglio, autonomamente soggetto all'imposta sostitutiva del 12,50%), nel regime amministrato i redditi di capitale sono soggetti al regime di imposizione ordinario.

Nell'ambito del regime amministrato, l'imposta sostitutiva del 12,50% sulle plusvalenze finanziarie (art. 67, lett. da c-bis a c-quinquies del tuir) può essere assolta, anziché in sede di dichiarazione dei redditi, da parte degli intermediari "abilitati", dietro esercizio di una specifica opzione da parte del contribuente.

4.2.2. INTERMEDIARI ABILITATI

Gli intermediari abilitati all'amministrazione del risparmio e ad assolvere l'imposta sostitutiva in applicazione del regime amministrato sono (art. 6 D.Lgs. 461/1997; D.M. 22.5.1998; D.M. 2.6.1998; D.M. 25.6.2002):

- banche, società di intermediazione mobiliare (SIM) residenti in Italia, stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti (art. 1, D.M. 22.5.1998);
- le società fiduciarie di cui alla L. n. 1966/39, che amministrano beni per conto terzi (art. 1 D.M. 22.5.1998);
- la società Poste Italiane s.p.a. che colloca strumenti finanziari ai sensi dell'art. 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 2, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1 D.M. 22.5.1998);
- gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale, di cui all'art. 201 del d.lgs. 58/1998 (art. 1 D.M. 2.6.1998);
- le società di gestione del risparmio, di cui all'art. 18, co. 2, del d.lgs. n. 58/1998 (art. 1, D.M. 25.6.2002).

4.2.3. L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE E RAPPORTI CON GLI INTERMEDIARI

A scelta del contribuente residente in Italia, gli obblighi connessi all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze finanziarie possono essere affidati ad intermediari abilitati con cui intrattiene rapporti continuativi, liberandosi degli obblighi dichiarativi e di liquidazione.

Il regime del risparmio amministrato (come, peraltro, quello del risparmio gestito) presuppone:

- un'espressa richiesta da parte del contribuente italiano;
- l'esistenza di uno stabile rapporto con l'intermediario abilitato.

L'esercizio dell'opzione ha effetto per tutto il periodo d'imposta e può essere revocato entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo (art. 6, c. 2, e art. 7, c. 2, D.Lgs. n. 461/1997).

L'opzione esercitata in un periodo d'imposta ha effetto non solo per il periodo immediatamente successivo ma anche per quelli ulteriormente successivi fino a quando non viene revocata, con effetto a partire dal periodo successivo a quello di revoca (circ. 24.6.1998, n. 165/E).

L'opzione deve essere esercitata con comunicazione sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati):

- contestualmente al conferimento dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente, ovvero
- laddove l'opzione si riferisca a rapporti già in essere, in qualsiasi momento dell'anno, ma ha effetto a partire dal periodo d'imposta successivo.

L'opzione per il regime del risparmio amministrato, relativamente alle plusvalenze di cui alle lettere c bis) e c ter) dell'art. 67, comma 1 del T.U.I.R., derivanti da operazioni che hanno a oggetto titoli, può essere esercitata a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e società di intermediazione mobiliare e altri soggetti appositamente individuati.

Tale requisito consiste nell'esistenza di un rapporto di custodia e amministrazione titoli ovvero per le plusvalenze ed i proventi derivanti da operazioni non aventi ad oggetto i valori predetti (es.: redditi prodotti da strumenti derivati), l'esistenza di un rapporto di deposito o conto corrente.

È possibile riscontrare fattispecie per le quali la sussistenza di uno stabile rapporto con l'intermediario è comunque verificabile anche in assenza di formale contratto di custodia o di amministrazione, quando si tratti di titoli, quote o certificati che non possono formare oggetto di autonoma circolazione senza l'intervento dell'intermediario medesimo (ad esempio, titoli non cartolarizzati) (circ. 24/6/1998, n. 165/E).

4.2.4. LA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

L'imposta sostitutiva del 12,50% viene applicata dagli intermediari su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal contribuente.

L'assoggettamento a imposizione avviene, dunque, nel momento in cui ogni singolo componente di reddito rilevante ai fini dell'imposta sostitutiva viene realizzato.

La base imponibile è determinata applicando le regole generali (art. 68 del Tuir).

Tuttavia, per determinare il costo fiscalmente riconosciuto dei titoli o gli altri valori mobiliari della medesima specie e aventi uguali caratteristiche acquistati dai contribuenti in date successive e a prezzi diversi, si assume il costo o valore medio ponderato d'acquisto (art. 6, c. 4 D.Lgs. n. 461/97).

I dati e le informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sono chiesti al contribuente dall'intermediario, ove non ne sia già in possesso (art. 6, co. 3, d.lgs. n. 461/1997).

In caso di mancanza della documentazione, i dati e le informazioni richieste dovranno essere attestati in una dichiarazione sostitutiva.

Gli intermediari non sono responsabili dei dati e delle informazioni loro erroneamente comunicati; difatti, in tale circostanza, il recupero dell'imposta non correttamente versata viene fatto esclusivamente in capo al contribuente e non al sostituto, con applicazione delle dovute sanzioni (art. 6, co 3, d.lgs. n. 461/97).

4.2.5. RIPORTO DELLE MINUSVALENZE

L'eventuale presenza di minusvalenze, perdite o differenziali negativi precedentemente realizzati viene concessa in deduzione dalle plusvalenze, dai differenziali positivi o dai proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto nello stesso periodo d'imposta e nei quattro successivi.

In caso di revoca dell'opzione o di chiusura del rapporto con l'intermediario le minusvalenze, i differenziali negativi e le perdite residue possono essere portate in deduzione nel contesto di un nuovo rapporto di risparmio amministrato creato dagli stessi soggetti ovvero nell'ambito del regime della dichiarazione.

A tal fine, gli intermediari devono rilasciare ai contribuenti un'apposita certificazione che contenga i dati e le informazioni necessarie a consentire la deduzione delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi non ancora compensati.

4.2.6. TRASFERIMENTO E PRELIEVI DI STRUMENTI FINANZIARI

Nel caso in cui il trasferimento avvenga a favore di rapporti della medesima natura, ma intestati a soggetti diversi da quelli di provenienza, ovvero a un rapporto gestito (art. 7, d.lgs. n. 461/97), il trasferimento è equiparato ad una cessione a titolo oneroso, e dunque assoggettato ad imposta sostitutiva con le modalità del regime del risparmio amministrato. Ai fini della determinazione della base imponibile, i titoli oggetto di trasferimento sono valorizzati al valore corrente, in base ai criteri previsti secondo le regole per il risparmio gestito (art. 6, c. 6 e 7, c. 5, D.Lgs. n. 461/97).

In caso di trasferimenti avvenuti per successione o donazione, non si applica l'imposta sostitutiva e i titoli oggetto di trasferimento sono valorizzati in base al costo

del dante causa (donante o de cuius) (circ. 24.6.1998, n. 165/E; circ. 18.10.2001 n. 91/E).

Non sono inoltre considerate ipotesi di realizzo di plusvalenze (art. 6, c. 7, D.Lgs. n. 461/97):

- i prelievi da rapporti, per i quali sia stata esercitata l'opzione del risparmio amministrato;
- il trasferimento ad altro rapporto amministrato intestato al medesimo soggetto;
- la revoca dell'opzione ed il passaggio al regime dichiarativo.

Identico regime di neutralità fiscale è previsto nel caso in cui, successivamente all'esercizio dell'opzione, si verificano i presupposti per considerare una partecipazione qualificata.

In tal caso, il contribuente è tenuto a darne comunicazione all'intermediario abilitato con cui intrattiene il rapporto di amministrazione entro 15 giorni dalla data in cui è avvenuto detto superamento (tenuto conto delle partecipazioni complessivamente possedute, anche nell'ambito di diversi rapporti amministrati o gestiti) o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualevolta l'intermediario stesso, sulla base dei dati e delle informazioni in suo possesso, non sia in grado di verificare tale avvenimento.

4.2.7. VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

Gli intermediari devono versare l'imposta sostitutiva con il modello F24 entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello della sua applicazione.

In ogni caso, la provvista necessaria al versamento dell'imposta sostitutiva, come avviene di norma nella sostituzione d'imposta, viene trattenuta direttamente dall'intermediario dai redditi realizzati dal contribuente o, in caso di loro insufficiente capienza, viene fornita dallo stesso sostituto (art. 6, d.lgs. n. 461/97; circ. 24.6.1998, n. 165/E)

4.3. IL REGIME DEL RISPARMIO GESTITO

4.3.1. GENERALITÀ

Il regime del risparmio gestito si applica nel caso in cui siano affidate in gestione masse patrimoniali, non relative all'impresa, costituite da somme di denaro o beni, a un soggetto abilitato (art. 7 D.Lgs. n. 461/1997; D.Lgs. n. 58/1998).

In applicazione di tale regime, i redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 67, lettere da c)-bis a c)-quinquies e numerose tipologie di redditi di capitale non sono soggetti:

- alle ritenute, imposte sostitutive o regimi dichiarativi propri dei redditi di capitale;
- all'imposta sostitutiva del 12,50% sui redditi diversi di natura finanziaria.

Il regime gestito prevede invece l'applicazione di un'imposta sostitutiva nella misura del 12,50% sul risultato annuo complessivo di gestione delle masse patrimoniali (art. 7, c. 4, D.Lgs. n. 461/97).

Restano escluse dall'imposta sostitutiva le plusvalenze connesse alla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, siano esse riferite a soggetti italiani o non residenti (art. 7, c. 1, D.Lgs. n. 461/97).

4.3.2. INTERMEDIARI AUTORIZZATI

Gli intermediari abilitati alla gestione di patrimoni individuali (GPI) sono (art. 1 D.M. 31.3.1999):

- le società di gestione del risparmio (SGR) residenti in Italia iscritte nell'albo di cui all'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998;
- le banche residenti in Italia autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento;
- le società di intermediazione mobiliare (SIM) residenti in Italia iscritte nell'albo SIM di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 58/1998;
- le società fiduciarie di cui all'art. 60, co. 4, del d.lgs. n. 415/1996 ("fiduciarie dinamiche") e le società fiduciarie di cui alla legge n. 1966/39 ("fiduciarie statiche") limitatamente alle attività oggetto di "rimpatrio" ai sensi del d.l. n. 350/2001 ("scudo fiscale");

- le stabili organizzazioni in Italia di società di gestione del risparmio, di banche o di imprese di investimento non residenti, iscritte nell'albo di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 58/1998;
- gli agenti di cambio, iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201 del d.lgs. n. 58/1998.

4.3.3. L'OPZIONE E I RAPPORTI CON GLI INTERMEDIARI

La scelta del contribuente per tale regime avviene dietro esercizio di apposita opzione, a seguito della quale si origina una stabilità di rapporto tra il contribuente e il gestore.

L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta e può essere revocata solo entro la data di scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo.

L'opzione deve avvenire, in relazione a ciascun contratto di gestione intrattenuto presso il medesimo intermediario, mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della stipula del contratto (con effetto immediato) e, nel caso di rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta.

A medesime condizioni soggiace la revoca dell'opzione, la quale deve essere esercitata per iscritto e per ogni contratto.

In caso di contratti cointestati, l'esercizio e la revoca dell'opzione hanno effetto se esercitate da tutti i cointestatari.

4.3.4. LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

L'assoggettamento a imposizione del risultato della gestione avviene su base annua.

Il dato di partenza al fine di determinare il risultato annuale di gestione è costituito dalla differenza tra il valore del patrimonio gestito alla fine dell'anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, e il valore dello stesso patrimonio all'inizio dell'anno solare.

Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi in corso d'anno, si assume rispettivamente il patrimonio alla data di stipula del contratto, ovvero il patrimonio alla chiusura del contratto.

Il risultato di gestione deve essere aumentato dei prelievi effettuati nell'anno e diminuito:

- dei conferimenti, in denaro o in natura, effettuati nell'anno;
- dei redditi maturati nel periodo e soggetti ad altre forme di ritenuta fiscale;
- dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
- dei redditi esenti o comunque non soggetti a imposta maturati nel periodo;
- dei proventi derivanti da quote di organismi di investimento collettivo mobiliare di diritto italiano soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50%, nonché da fondi comuni di investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86.

Come si può notare, i redditi esclusi dalla determinazione del risultato di gestione sono tutti redditi che sono già assoggettati a imposizione in ragione di altre disposizioni, ovvero esenti o considerati non soggetti a imposta da altre norme tributarie.

La base imponibile dell'imposta sostitutiva sul risultato di gestione è determinata sottraendo al valore ottenuto con il meccanismo appena descritto gli oneri e le commissioni relative al patrimonio gestito.

Al verificarsi di un risultato della gestione negativo è consentito l'utilizzo del corrispondente importo in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, per l'intero importo che trova capienza in essi.

4.3.5. LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL PATRIMONIO GESTITO

La determinazione del valore del patrimonio gestito – a inizio e a fine periodo d'imposta – avviene secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (D.lgs. n. 415/1996; Delibera Consob del 1.7.1998, n. 11522).

Tuttavia, in sede di valutazione alla fine del periodo d'imposta o alla data di cessazione del contratto di strumenti finanziari non quotati nei mercati regolamentati, devono essere applicate anche le specifiche disposizioni dettate nel decreto del Ministero delle finanze del 9 giugno 1998, il quale collega tale valutazione alle condizioni di mercato.

Nel caso particolare in cui nel patrimonio gestito siano presenti titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti non negoziati in mercati regolamentati, il cui valore medio annuo complessivo risulti superiore al 10% dell'attivo medio gestito, la loro valutazione avviene invece al maggiore tra il valore che deriva dall'applicazione delle

regole di determinazione del patrimonio gestito fissate dalla Consob e il loro valore normale determinato ai sensi dell'art. 9 del tuir (D.M. 9.6.1998).

4.3.6. LA DISAPPLICAZIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL RISULTATO DI GESTIONE

Sui redditi che concorrono alla formazione del risultato di gestione non si applicano (art. 7, c. 3, D.Lgs. n. 461/97):

- l'imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni disciplinate dalla normativa sui "grandi emittenti" (art. 2, co. 1 e 1 bis d.lgs. n. 239/96);
- la ritenuta del 27% prevista dall'art. 26, co. 2 del d.p.r. n. 600/73, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5% dell'attivo medio gestito; qualora la banca depositaria sia soggetto diverso dal gestore, quest'ultimo attesta la sussistenza delle condizioni ivi indicate per ciascun mandante;
- le ritenute del 12,50% su interessi e redditi di capitale previste dall'art. 26, commi 3 e 3 bis del d.p.r. n. 600/73 (principalmente, i pronti contro termine e mutui di titoli garantiti);
- le ritenute del 12,50% sui dividendi, di fonte italiana ed estera, con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni qualificate e da quelle in società residenti nei "paradisi fiscali", i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- la ritenuta del 12,50% sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero armonizzati UE, commercializzati e non in Italia di cui all'art. 10 ter, co. 1., l.n. 77/83.

4.3.7. IL CONFERIMENTO E IL TRASFERIMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI

Il conferimento è considerato cessione a titolo oneroso; pertanto le attività finanziarie conferite sono immesse nella gestione al valore fiscalmente riconosciuto all'atto del conferimento (art. 7, c. 7, D.Lgs. n. 461/97).

Il soggetto gestore assoggetterà quindi all'imposta sostitutiva del 12,50% prevista dal regime amministrato l'eccedenza delle plusvalenze rispetto alle minusvalenze emergenti all'atto del conferimento.

Tuttavia, nel caso di conferimento di strumenti finanziari che formavano già oggetto di un contratto di gestione, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione.

In caso di prelievo di titoli, quote, valute, certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione, anche intestati al medesimo soggetto (salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o per donazione), si verifica il presupposto per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze maturate sino a tale data.

In tale ipotesi, ai fini del calcolo delle successive plusvalenze, redditi, minusvalenze o perdite relative ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore che ha concorso a determinare il risultato della gestione.

4.3.8. L'APPLICAZIONE E IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

L'imposta sostitutiva del 12,50% è applicata dai gestori sul risultato (annuo) maturato sul risparmio gestito.

Pertanto, a differenza del regime amministrato, nell'ambito del regime del risparmio gestito i singoli elementi di reddito perdono la loro natura di redditi di capitale e diversi (capital gains) per confluire unitariamente nel "risultato di gestione", autonomamente soggetto all'imposta sostitutiva del 12,50%.

4.3.9. RISULTATO NEGATIVO E RIPORTO DELL'ECEDENZA

Come nel risparmio amministrato, ove alla cessazione del contratto di gestione si verifici un risultato negativo, il gestore è tenuto a rilasciare al mandante un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione nei futuri regimi della dichiarazione, del risparmio amministrato o di quello gestito (art. 7, c. 13, D.Lgs. n. 461/97).

4.3.10. VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

I termini per il versamento dell'imposta sostitutiva differiscono a seconda che ci si riferisca a un periodo di gestione chiuso al 31 dicembre ovvero in caso di revoca del mandato di gestione.

Nel primo caso, il gestore è obbligato a versare il frutto della tassazione sostitutiva entro il 16 febbraio dell'anno successivo a quello cui l'imposta si riferisce; di converso, il termine ultimo di versamento connesso a una revoca del mandato di gestione è individuato con il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stato revocato il mandato stesso.

Ove il gestore ne sia sprovvisto, la provvista deve essere fornita dal contribuente entro il quindicesimo giorno del mese di versamento. In caso contrario, il gestore può effettuare i disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta; questo anche in deroga al regolamento di gestione (art. 7, c. 11, 12 e 13 D.Lgs. n. 461/97).

È prevista l'applicazione delle disposizioni dettate in materia di imposte sui redditi per quanto attiene alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni applicabili in caso di violazione, ai rimborsi e al contenzioso (art. 7, c. 16, D.Lgs. n. 461/97).